



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **venti** del mese di **settembre** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

C O N S I G L I O C O M U N A L E

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	RAVAGNI ANDREA	P
2	BETTA ALESSANDRO	P	13	REMONDINI VILMA	P
3	BRAUS DANIELE	P	14	RICCI TOMASO	P
4	BRESCIANI STEFANO	P	15	RULLO GIOVANNI	P
5	CHIARANI SIMONE	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	COLO' LORENZA	P	17	TAVERNINI MARIALUISA	P
7	COMPERINI SILVANA	AG	18	TODESCHI BRUNA	P
8	DEL FABBRO CLAUDIO	AG	19	ULIVIERI TOMMASO	P
9	IOPPI DARIO	P	20	VILLI LUCIANO	P
10	MIORI STEFANO	P	21	ZAMPICCOLI ROBERTO	P
11	OTTOBRE MAURO	AI	22	ZANONI MARCO	AG

PRESENTI: 18 ASSENTI: 4

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

Relazione

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, ha riformato la disciplina per quanto concerne la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Nel merito è intervenuto anche l'art. 7 della L.P. 29/12/2016 n. 19 (di recente oggetto di modifica con la L.P. 2/8/2017 n. 9), che ha adeguato l'ordinamento locale alla normativa statale suddetta.

Alla luce di tali novità normative, va precisato che secondo quanto ora previsto dall'art. 24 della L.P. 27/12/2010 n. 27 come modificato dal richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del d.lgs n. 175/2016, fermo restando che le condizioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del citato decreto, si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Quindi il Comune può attualmente mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);
- qualora la società produca servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Arco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

L'art. 7 comma 10 della L.P. n. 19/2016, come modificato dall'art. 8 comma 3 lettera a) della L.P. 2/8/2017 n. 9, stabilisce che, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate. La norma ricalca quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs 175/2016 con l'unica sostanziale differenza che nella norma provinciale è stabilita la data alla quale fare riferimento per il momento della ricognizione: il 31 dicembre 2016.

Inoltre, ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27/2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a €. 250.000,00 o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Si è quindi provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette (queste ultime come qualificate dall'art. 2 del D.lgs 175/2016) mediante istruttoria da parte del competente servizio comunale, in conformità alle disposizioni e ai criteri sopra indicati. L'esito di tale ricognizione è riportato nell'Allegato B) alla presente deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Nella ricognizione sono state seguite le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni approvate con delibera n. 19/SEZ/AUT/2017/INPR della Corte dei Conti.

La ricognizione eseguita è consistita in una verifica dettagliata delle singole partecipazioni, con:

- l'esposizione di tutti i dati caratteristici della società e della partecipazione comunale (l'oggetto sociale, la composizione del capitale sociale, il risultato degli ultimi sei esercizi, il fatturato degli ultimi tre esercizi e il dato medio, il numero dei dipendenti, degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo, con i relativi costi, i rappresentanti comunali in seno agli organi e le partecipazioni detenute dalla società);
- l'analisi della partecipazione e la valutazione della stessa in funzione degli elementi e dei criteri previsti dalla normativa per quanto attiene la possibilità del suo mantenimento o la necessità di alienazione (art. 24 della L.P. 27/12/2010 n. 27 e art. 4 del d.lgs n. 175/2016);
- la verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, (a recepimento dell'art. 20 comma 2 del d.lgs 175/2016) al fine di operare una razionalizzazione delle partecipazioni;
- l'indicazione delle azioni già intraprese, per quanto attiene la razionalizzazione della partecipazione, a seguito del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, approvato con decreto sindacale n. 28 dd. 19/5/2015;
- le eventuali azioni da intraprendere.

Sulla base di tali verifiche e analisi effettuate, sono state elencate in apposita scheda le partecipazioni, che possono essere mantenute, con indicata la relativa motivazione. In altre singole schede specifiche sono invece state indicate le partecipazioni, che sempre sulla base delle verifiche e analisi effettuate, risultano da dismettere, mediante alienazione o recesso, con indicata la motivazione, le modalità e la tempistica.

Dall'esito della ricognizione è emersa l'opportunità di provvedere alla dismissione mediante alienazione o recesso delle seguenti partecipazioni:

- partecipazione diretta nella Banca Popolare Etica – soc. coop. Pari al 0,012% del capitale sociale, per un valore nominale di €. 7.350,00;
- partecipazione indiretta nella Alto Garda Golf srl di Riva del Garda, detenuta tramite la società controllata AMSA srl, pari al 16,667% del capitale sociale per un valore nominale di €. 10.000,00.

Si ritiene pertanto di provvedere all'alienazione delle suddette partecipazioni secondo le modalità indicate nella ricognizione stessa. Per quanto concerne la partecipazione nella Banca Popolare Etica – soc. coop, anche in ragione del valore contenuto della partecipazione, tramite cessione diretta, chiedendo la disponibilità alla società stessa all'acquisto delle azioni tenuto conto anche di quanto prevede l'art. 10 del d.lgs 175/2016. Nel caso ciò non fosse possibile, il Servizio comunali adotterà le procedure amministrative più adeguate per giungere mediante altre modalità all'alienazione. Per la partecipazione indiretta in Alto Garda Golf srl di Riva del Garda invece, si ritiene di ribadire l'indirizzo ad AMSA srl di proseguire nell'iter, già intrapreso, per la dismissione della partecipazione societaria, anche mediante recesso ai sensi dello statuto della società.

Va infine sottolineato che ai sensi dell'art.24, comma 2 del d.lgs 175/2016, il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con decreto sindacale n. 28 dd. 19/5/2015.

Gli esiti delle ricognizione e copia della deliberazione, vanno trasmessi, ai sensi degli art. 15 e 24 comma 3 del d.lgs 175/2016, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), secondo le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., e del D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.. I dati e la copia della deliberazione di ricognizione saranno messi a disposizione direttamente dal MEF alla sezione territorialmente competente della Corte dei Conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione del Vicesindaco Bresciani Stefano i cui contenuti costituiscono premessa e motivazione all'adozione del provvedimento;

visto il documento denominato "Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 31 dicembre 2016" il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);

visto il d.lgs 19 agosto 2016 n. 175;

visto l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19;

visto l'art. 4 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27;

visto l'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1;

viste le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni approvate con delibera n. 19/SEZ/AUT/2017/INPR da parte della Corte dei Conti;

viste le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini di data 23 giugno e 31 agosto 2017;

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e in particolare gli art. 175 e 193;

visto il decreto sindacale n. 28 dd. 19 maggio 2015 con il quale è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;

visto il "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, e ss.mm.ii.;

visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e in particolare l'art. 26 comma 3 lettera l);

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile

2015, n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31;

visto il decreto n. 53 di data 30 dicembre 2016 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per il 2017;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige e s.m., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 2;

con voti favorevoli n. 13 ed astenuti n. 5 (Consiglieri Ravagni, Todeschi, Colò, Rullo e Braus) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto meglio espresso in premessa, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Arco alla data del 31/12/2016 come risultanti dal documento Allegato B) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al punto precedente, all'alienazione della partecipazione detenuta nella Banca Popolare Etica soc. coop., autorizzando il Servizio comunale competente, in ragione del valore contenuto della partecipazione, a verificare la disponibilità della società stessa all'acquisto delle azioni o, nel caso ciò non fosse possibile, a procedere all'alienazione secondo le procedure amministrative adeguate, nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione;
3. di esprimere, sempre per le motivazioni espresse in premessa e sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al punto precedente, l'indirizzo alla propria società controllata AMSA srl affinché prosegua nell'iter, già intrapreso, di dismissione della partecipazione detenuta in Alto Garda Golf srl di Riva del Garda, anche mediante recesso ai sensi dello statuto della società ;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di trasmettere, ai sensi degli art. 15 e 24 comma 3 del d.lgs 175/2016, l'esito della presente ricognizione e copia della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., e del D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del D.lgs 175/2016;

7. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa

- a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Con voti favorevoli n. 13 ed astenuti n. 5 (Consiglieri Ravagni, Todeschi, Colò, Rullo e Braus) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **22/09/2017** al **02/10/2017**.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **20/09/2017**

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco, **25/09/2017**

Il Dirigente dell'Area
dott. Paolo Franzinelli

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //

Ufficio Contabilità

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'articolo 81 del T.U.L.L.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 12/09/2017

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA**

dott. Paolo Franzinelli



Allegato A) sub. 1

alla deliberazione del Consiglio comunale n 52 di data 20 settembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora


OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, e dell'art. 4 -del Regolamento di Contabilità, si attesta che la proposta della deliberazione in oggetto è stata debitamente esaminata e che sotto il profilo contabile è regolare

Arco, lì 12 settembre 2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli



Allegato A) sub. 2

alla deliberazione del Consiglio comunale n 52 di data 20 settembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora



Comune di Arco

Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 31/12/2016

Allegato B)

alla deliberazione del Consiglio comunale n 52 di data 20 settembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2016

Premessa

L'art. 7 comma 10 della L.P. n. 19/2016, come modificato dall'art. 8 comma 3 lettera a) della L.P. 2/8/2017 n. 9, stabilisce che, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate. La norma ricalca quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" con l'unica sostanziale differenza che nella norma provinciale è stabilita la data alla quale fare riferimento per il momento della ricognizione: il 31 dicembre 2016. Scopo principale della ricognizione in oggetto è quello di individuare, sulla base dei criteri di analisi e valutazioni previsti dalla citata normativa, quelle che sono da dismettere.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 4 del d.lgs 175/2016, come richiamato dall'art. 24 comma 1 della L.P. 27/2010, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Inoltre, l'art. 18 comma 3 bis 1 della LP 1/2005, così come introdotto dall'art. 7 comma 1 della LP 29/12/2016 n. 19, stabilisce che le proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, in sede di ricognizione, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- f) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- g) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- h) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- i) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000 euro (limite stabilito dall'art. 24 della LP 27/2010 come introdotto dall'art. dall'art. 7 comma 3 della LP 29/12/2016 n. 19) o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- j) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- k) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- l) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010 (30)

L'ambito della presente ricognizione è esteso anche alle partecipazioni «detenute indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche». Lo stesso TUSP, all'art. 2 lettera g) specifica che per “partecipazione indiretta” si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

La situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo il quale può sussistere anche nel caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

La presente ricognizione straordinaria ha ad oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette – in enti di tipo societario. Pertanto nel presente provvedimento non vengono esaminate le partecipazioni del Comune di Arco in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.). Le informazioni dettagliate su tali organismi sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune di Arco, nella sezione dedicata agli organismi partecipati (www.comune.arco.tn.it)

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2°, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo».

Contenuti della ricognizione

Nella redazione della presente ricognizione si è tenuto conto delle “linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 175/2016” appositamente predisposte dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti e approvato con delibera n. 19/SEZ/AUT/2017/INPRN.

Il documento risulta pertanto strutturato sulla base di apposite schede.

- **Scheda 1:** scheda anagrafica riportante i dati del Comune e del referente comunale per la ricognizione straordinaria;
- **Scheda 2:** elenco delle partecipazioni societarie del Comune, dirette e indirette, con indicata la percentuale di partecipazione per ogni società e alcuni dati caratteristici della società stessa;
- **Scheda 3:** per ciascuna delle società indicate nella scheda due sono state elaborate delle singole schede nelle quali sono stati riportati:
 - i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, codice fiscale e partita Iva, sito internet, data di costituzione, durata della società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione del Comune, tipo di partecipazione);
 - l'oggetto sociale;
 - la composizione del capitale sociale;
 - il risultato degli ultimi sei esercizi (compreso quindi il 2016);
 - il fatturato conseguito nell'ultimo triennio 2013-2015 e la relativa media;
 - il numero medio dei dipendenti e il relativo costo dell'anno 2015 come risultante dal bilancio della società;
 - Il numero dei componenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo con il relativo costo dell'anno 2015

- i nominativi dei rappresentanti comunali in seno agli Organi societari;
- le partecipazioni societarie detenute dalla società;
- l'analisi descrittiva della partecipazione anche in funzione della attività e dei servizi affidati dal Comune;
- la valutazione della partecipazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 e dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm., al fine del mantenimento o dell'alienazione della stessa;
- Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm., anche al fine di adottare specifiche azioni di razionalizzazione;
- le azioni che già sono state intraprese a seguito della ricognizione effettuata nel 2010 e del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato nel 2015;
- le eventuali azioni da intraprendere alla luce della presente ricognizione.

- **Scheda 4:** viene riportato l'elenco delle partecipazioni da mantenere e che non necessitano di interventi di razionalizzazione, con indicata, per ognuna, la motivazione per il mantenimento, alla luce dell'analisi e delle valutazioni fatte nella scheda precedente;

- **Scheda 5:** sono riportate, mediante singole schede per ogni partecipazione, le partecipazioni sia dirette che indirette, per le quali si ritiene sussistano i presupposti normativi per la loro dismissione, indicando per ognuna di esse la motivazione, le modalità di dismissione e la tempistica.

01. Scheda dati anagrafici

Tipologia di Ente	Comune
Denoiminzazione	Comune di Arco
Indirizzo	P.zza Tre Novembre, 3 - 38062 Arco
Telefono	0464583511
Codice fiscale dell'Ente:	00249830225
P.IVA	00249830226
Mail	info@comune.arco.tn.it
PEC	comune@pec.comune.arco.tn.it
Sito internet	www.comune.arco.tn.it

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione
ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione della ricognizione

Cognome e nome

FRANZINELLI PAOLO

Recapiti:

Indirizzo:

P.zza Tre Novembre, 3

Telefono:

0464583516

Posta elettronica:

paolo.franzinelli@comune.arco.tn.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	01683140220	Azienda Municipale Sviluppo Arco srl	1999	100,00	La gestione del servizio pubblico della piscina comunale; la gestione di due campeggi; la gestione di immobili comunali quali lo stabile denominato Casino municipale all'interno del quale vi sono un esercizio pubblico (bar) e delle sale riunione ed espositive e l'immobile della stazione di Arco; la gestione del servizio pubblico delle aree di sosta di superficie a pagamento collocate sul territorio comunale.	SI	SI	NO	NO
Dir_2	02091030227	Gestione Entrate Locali srl	2008	30,985	La gestione delle entrate degli enti soci, in particolare di quelle tributarie.	NO	SI	NO	NO
Dir_3	02002560221	Alto Garda Impianti srl	2006	20,00	Futura gestione dei servizi pubblici del ciclo dell'acqua di competenza comunale (acquedotto e fongatura), oltre ad altri servizi strumentali	NO	SI	NO	NO
Dir_4	01855030225	Garda Trentino spa	2003	6,463	Cura la promozione dell'immagine e dell'attività turistica del Garda Trentino mediante le attività previste dall'art. 9, comma 1, Legge Provinciale n. 8/2002	NO	NO	NO	NO
Dir_5	01581140223	Farmacie Comunali spa	1997	0,0104	La gestione delle farmacie comunali degli enti soci e altre attività collaterali	NO	SI	NO	NO
Dir_6	02084830229	Trentino Trasporti Esercizio spa	2008	0,0206	La gestione del trasporto pubblico locale sia urbano che extraurbano - Società di sistema della PAT	NO	SI	NO	NO
Dir_7	00990320228	Informatica Trentina SPA	1983	0,1399	Sviluppo, la manutenzione, e gestione del sistema informativo provinciale. Servizi in campo informatico a favore dei Comuni e altri enti della pubblica amministrazione - Società di sistema della PAT	NO	NO	NO	NO
Dir_8	01581060223	Alto Garda Servizi spa	1997	0,0448	La società opera nel campo della gestione di servizi pubblici di cui è affidataria dagli enti soci oltre a svolgere altre attività nel campo dell'energia elettrica e delle altre energie alternative, ecc.	NO	NO	NO	NO
Dir_9	01699790224	Primiero Energia spa	2000	1,356	La società opera nel campo della produzione di energia idroelettrica	NO	NO	NO	NO
Dir_10	01533550222	Consorzio dei Comuni Trentini - società cooperativa	1996	0,5076	Servizi a favore degli enti soci nell'ambito della formazione e della consulenza e assistenza anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;	NO	NO	NO	NO

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_11	01335020226	Gardascuola - società cooperativa	1991	0,055	La società opera nel campo dell'istruzione e formazione, attraverso l'organizzazione dei mezzi economici, tecnici, finanziari e umani, di attività scolastiche a tutti i livelli di istruzione, di formazione professionale, di servizi ai giovani, nonché la gestione di tutti i servizi collaterali (ricettivi, trasporti, gite, vacanze studio), funzionali al potenziamento di dette attività.	NO	NO	NO	NO
Dir_12	02622940233	Banca Popolare Etica - società cooperativa per azioni	1995	0,012	La società opera nel campo della raccolta del risparmio, del microcredito e della microfinanza rivolti in particolare alle organizzazioni "no profit" secondo i principi della finanza etica	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J
Ind_13	01855030225	Garda Trentino spa	2003	Azienda Municipale Sviluppo Arco srl	3,507	3,507	Cura la promozione dell'immagine e dell'attività turistica del Garda Trentino mediante le attività previste	NO	NO
Ind_14	02089480228	Alto Garda Golf di Riva del Garda srl	2008	Azienda Municipale Sviluppo Arco srl	16,666	16,666	La promozione e lo sviluppo del gioco del golf.	NO	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

3.1. AZIENDA MUNICIPALIZZATA SVILUPPO ARCO SRL

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via Magnolie, 9 - 38062 – Arco
Sito Internet	www.arcoturistica.com
Codice Fiscale	01683140220
Partita IVA	01683140220
Data di costituzione	22/12/1999
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota di partecipazione del Comune di Arco	100%
Tipo di partecipazione	Diretta

Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- la realizzazione e la gestione di impianti sportivi rivolti alla pubblica fruizione;
- la realizzazione e la gestione di strutture turistico ricettive e/o adibite a manifestazioni culturali;
- l'esecuzione di opere pubbliche connesse, strumentali e/o propedeutiche alle predette attività;
- la realizzazione e gestione di parcheggi.

Nelle attività connesse vanno comprese anche le attività di studio, di ricerca, di analisi, di gestione amministrativa e finanziaria, di elaborazione dei dati, fatturazione e gestione delle morosità nonché, infine, quelle di programmazione e di consulenza nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La società può organizzare e gestire corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative nei campi di proprio interesse.

La società, peraltro, potrà altresì esercitare servizi pubblici locali o di pubblico interesse affidati dal Comune di Arco nelle forme previste dalla legislazione vigente.

La società può svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio del Comune di Arco.

L'oggetto sociale può essere perseguito anche a mezzo di società controllate e/o collegate, delle quali la società stessa può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazione.

La società può costituire con altri soggetti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private per l'affidamento di servizi ritenuti strategici al conseguimento dell'oggetto sociale quali le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e la vendita di servizi.

La società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, esprime la sua piena capacità di agire e può, pertanto, entro i limiti di legge, compiere le operazioni direttamente o mediamente connesse alle attività principali, e pertanto:

- l'acquisto e l'alienazione di beni materiali ed immateriali, la costituzione ed il trasferimento di diritti reali in relazione ad essi;
- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di esperienze tecniche, brevettate e non, e di brevetti in genere;
- le operazioni bancarie di qualsiasi genere;
- il ricorso a finanziamenti;
- la concessione di garanzie, reali e personali, anche nell'interesse ed a favore di terzi;

- l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, salvo il limite di cui all'art. 2361 c.c.;
- la partecipazione a consorzi, cooperative, associazioni e organismi comunitari ed internazionali;
- la rinuncia a garanzie concesse da terzi, anche senza l'estinzione del debito garantito.

Composizione del capitale sociale

Soci	% capitale	Valore nominale
Comune di Arco	100,00%	10.988.992
Totale	100,00%	10.988.992

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
200.724	136.988	179.166	269.364	539.512	536.655

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
2.273.736,00	2.376.614,00	2.448.410,00	2.366.253,00

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	15
Costo	570.113,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	5	1
Di cui nominati dal Comune	5	0
Costo	26.714,00	6.378,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Veronesi Renato - Presidente	Nessuno
Chincarini Federico – Vice presidente	
Lunelli Bruno - Consigliere	
Angeli Claudia - Consigliere	
Mandelli Stefano – Consigliere	

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione della società partecipata	% di partecipazione
Garda Trentino S.p.A	3,507%
Altogarda Golf s.r.l. di Riva del Garda	16,667%

Analisi della partecipazione

La società è stata costituita nel 2000 quale trasformazione della precedente azienda municipalizzata. Fin dall'origine, con apposito contratto di servizio è stata attribuita alla società: la gestione del servizio pubblico della piscina comunale con il conferimento del relativo bene; la gestione di due campeggi, anche questi conferiti in proprietà alla società; la gestione dell'immobile comunale denominato Casino municipale all'interno del quale vi sono un esercizio pubblico (bar) e delle sale riunione ed espositive messe a disposizione, a pagamento, di quanti a vario titolo intendono utilizzare tali spazi.

Nel 2011 alla società è stata attribuita anche la gestione del servizio pubblico inerente la gestione delle aree di sosta di superficie a pagamento collocate sul territorio comunale.

Di recente, parte dell'immobile comunale denominato Casino municipale è stato ripreso dal Comune per essere assegnato ad apposita cooperativa al fine di realizzare la sede della scuola musicale civica.

Nel corso del 2016 si è provveduto ad una operazione di aumento del capitale tramite un apposito versamento da parte del Comune di futuri aumenti di capitale, per 1,5 milioni di euro, finalizzato a sostenere finanziariamente l'operazione di sistemazione dell'immobile della stazione di Arco, immobile che è stato dato dal Comune in concessione alla società anche per una sua gestione una volta terminate le operazioni di risanamento conservativo.

Dal 2017 alla società sono state affidate dal Comune delle attività e dei servizi di supporto e collaborazione nell'ambito del progetto "Wedding Arco" secondo quanto contenuto in apposito contratto di affidamento. Si tratta di una attività di carattere strumentale svolta a favore del Comune.

Rispetto alle attività e ai servizi svolti dalla società, la stessa opera nel campo dei servizi pubblici locali (piscina comunale e aree di sosta a pagamento) e in attività volte al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, in particolare nel campo turistico, quali la gestione dei campeggi e dell'immobile del casino municipale e della stazione di Arco, oltre che svolgere attività di carattere strumentale a favore del Comune. Ad esclusione della gestione delle aree di sosta comunali a

pagamento e delle attività strumentali svolte a favore del Comune, per le altre attività la società opera in regime di concorrenza sul mercato.

La società rappresenta uno strumento importante nel ruolo che il Comune di Arco ha, data la sua vocazione, soprattutto nel campo del turismo; i campeggi, ad esempio, sono due strutture strategicamente collocate sul territorio allo scopo di soddisfare una domanda turistica eterogenea, da quella di tipo lacuale a quella dell'arrampicata e dell'"outdoor".

Per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari si tratta di una società sana dal punto di vista gestionale con un margine operativo che, stando ai dati di bilancio degli ultimi tre esercizi disponibili, supera mediamente gli 800 mila euro. Si tratta inoltre di una società fortemente patrimonializzata; le immobilizzazioni materiali ammontano a quasi 16 milioni di euro. Il risultato di esercizio, nell'ultimo biennio, (2015 e 2016), ha superato i 500 mila euro annui.

La società risulta partecipata al 100% dal Comune di Arco, dopo che nel 2013 è stata acquisita la quota pari al 0,094% che era detenuta da Ingarda spa (ora Garda Trentino spa). Da ciò ne consegue che la società, dal 2013, si configura di fatto quale società controllata, "in house" a totale partecipazione del Comune di Arco.

La società, in quanto controllata dal Comune, risulta destinataria delle disposizioni contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 20.9.2012 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio della Autonomie Locali, nonché degli indirizzi, direttive e misure per il controllo della gestione e il contenimento delle spese delle società controllate dal Comune di Arco, in attuazione del citato protocollo d'intesa, assunte con deliberazione del consiglio comunale n. 36 dd. 12/6/2013

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società, controllata dal Comune che ne detiene la totale partecipazione, può qualificarsi come organismo strumentale del Comune che, in quanto affidataria di servizi pubblici locali e attività strumentali, persegue le finalità le istituzionali del Comune stesso, in particolare in ambito turistico. Le attività svolte si caratterizzano per la produzione di servizi di interesse generale.

Amsa srl rappresenta uno strumento operativo importante per il Comune in quanto attraverso un unico soggetto, sottoposto alle direttive e al controllo dell'amministrazione comunale, possono essere svolte con caratteristiche imprenditoriali e in modo coordinato gestioni diverse, riferite sia a servizi pubblici locali che a funzioni e attività strumentali di supporto all'amministrazione comunale in un comparto come quello turistico che risulta centrale per il territorio e la sua economia.

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.

La partecipazione **non rientra** in alcuna della fattispecie previste:

- dalla lettera b), (società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti);
- dalla lettera c) (società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali);
- dalla lettera d) (società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro);
- dalla lettera e) (società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015);
- dalla lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento);

- dalla lettera g) (necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016).

Azioni già intraprese

Nel 2014 il Comune ha intrapreso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione della società con la modifica della forma giuridica societaria da spa a srl a seguito della modifica statutaria approvata dall'assemblea in data 10 dicembre 2013. Con il nuovo Statuto sono state pure introdotte delle semplificazioni per quanto riguarda il funzionamento degli organi societari; uno snellimento e una maggiore flessibilità nella composizione degli organi stessi e prevedendo un numero massimo di cinque membri (invece che di sette, come nel precedente Statuto), con la facoltà di individuare un Amministratore Unico, anziché un Consiglio di amministrazione, e infine l'introduzione della possibilità di dotarsi di un organo di controllo composto da un solo sindaco/revisore.

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società e della partecipazioni societarie, approvato con decreto sindacale n. 28 dd. 19/5/2015, per AMSA srl indicava quale azione da intraprendere, il contenimento della spesa per gli organi amministrativi e di controllo della società. Per l'organo amministrativo attraverso la riduzione delle indennità per il Presidente e Vice presidente e per gli altri consiglieri con la soppressione dell'indennità fissa annua e la corresponsione del solo gettone di presenza. Per l'organo di controllo la nomina di un unico componente quale revisore contabile al posto del collegio formato da tre membri, con la riduzione ad un terzo circa del relativo onere annuo.

Nel 2015 a seguito del rinnovo del consiglio di amministrazione della società si è provveduto ad una rideterminazione dei compensi agli amministratori. Sono state ridefinite le indennità del Presidente e del Vice presidente che sono passate da 15.500 euro a 10.000 euro annui per il Presidente e da 6.200 euro a 8.000 euro annui per il Vice presidente.

Successivamente al Vice presidente è stato attribuito un ulteriore compenso aggiuntivo pari a 30 mila euro annui, a seguito del conferimento allo stesso di specifiche deleghe e funzioni di direzione, coordinamento e controllo sugli uffici, state l'assenza di una figura di Direttore all'interno della società.

Per gli altri 3 consiglieri si è passati da un'indennità annua di 3.100 euro, cui si aggiungeva

un gettone di presenza pari a 52 euro per ogni seduta, alla soppressione dell'indennità e la fissazione del solo gettone di presenza di 150 euro.

Sulla base dei dati forniti dalla società, l'ammontare complessivo dei compensi i corrisposti agli gli amministratori nell'anno 2016 (escluso il compenso aggiuntivo al Vicepresidente), è stato di 36.766 euro con una riduzione quindi di quasi il 20%, rispetto al 2014, in linea quindi con quanto era stato preventivato nel Piano.

Per l'organo di controllo, la decisione assunta di nominare un unico componente dell'organo di controllo al posto del collegio sindacale a decorrere dal 16/2/2015, ha comportato una riduzione della spesa pari a circa il 70%.

3.2. GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via S.Caterina, 80 - 38062 – Arco
Sito Internet	www.gestelsrl.it
Codice Fiscale	02091030227
Partita IVA	02091030227
Data di costituzione	3/10/2008
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2020
Quota di partecipazione del Comune di Arco	30,985%
Tipo di partecipazione	Diretta

Oggetto sociale

Gestione delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle loro forme associative o collaborative, affideranno con apposite convenzioni di servizio, comprensive o meno, di tutte le fasi inerenti:

1. all'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate;
2. alla riscossione coattiva, contenzioso ed azioni prodromiche e conseguenti;
3. ai servizi di consulenza, assistenza, corsi di specializzazione in prevalenza nell'ambito delle materie di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. alla predisposizione e attivazione di sistemi di gestione informatizzata e di comunicazione telematica con il pubblico, comprese tutte le attività propedeutiche ed organizzative necessarie.

Composizione del capitale sociale

Soci	% capitale	Valore nominale
COMUNE DI ARCO	30,985%	12.400,00
COMUNE DI RIVA DEL GARDA	30,985%	12.400,00
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	30,985%	12.400,00
COMUNE DI TENNO	7,00%	2.800,00
COMUNE DI DRENA	0,025%	10,00
COMUNE DI MORI	0,025%	10,00
Totale	100,00%	40.020,00

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
8.313	14.646	10.824	13.416	14.737	19.556

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
874.765,00	889.229,00	860.870,00	874.954,00

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	9
Costo	354.886,00

Al netto del personale comandato dagli enti soci (5 unità)

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	1	1
Di cui nominati dal Comune	0	0
Costo	23.000,00	3.120,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Nessuno	Nessuno

L'amministratore della società è nominato congiuntamente agli altri soci

Rappresentanti del Comune in seno al Comitato di Coordinamento

Comitato di coordinamento
Ricci Tomaso – Comitato di controllo
Remondini Vilma - Comitato di controllo
Tedeschi Bruna - Comitato di controllo

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione della società partecipata	% di partecipazione
Nessuna	

Analisi della partecipazione

La società è stata costituita nel 2008, unitamente al Comune di Riva del Garda, al Comune di Tenno e al Comprensorio Alto Garda e Ledro (ora Comunità Alto Garda e Ledro) per la gestione delle entrate degli enti partecipanti, in particolare di quelle tributarie.

Nel 2014 sono state apportate delle modifiche allo statuto allo scopo di rendere possibile l'ingresso in società di altri enti pubblici, anche con quote di partecipazione minimali. Recentemente sono quindi entrati in società i Comuni di Mori (nel 2016) e Drena (nel 2017). Nel prossimo futuro potrebbero acquisire quote di partecipazione anche altri Comuni o enti pubblici che intendano avvalersi dei servizi strumentali alla gestione delle entrate comunali e non, offerti dalla società.

La partecipazione del Comune di Arco è pari al 30,98%.

Le attività e funzioni in materia di entrate comunali attualmente affidate dal Comune alla società mediante apposite convenzioni di servizio, riguardano la gestione dei tributi comunali quali la TARI e l'IMIS, oltre all'ICI, l'IMU e la TASI per quanto concerne l'attività di accertamento e liquidazione.

A queste attività si è affiancata la gestione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 27 del D.lvo 285/1992 e dal 1/1/2017. Dal 2017, lo stesso è stato sostituito dalla gestione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP).

La società, in quanto controllata dal Comune unitamente ad altri enti locali, risulta destinataria delle disposizioni contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 20.9.2012 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio della Autonomie Locali. Trattandosi di una società a totale partecipazione pubblica, il cui controllo è in capo a più enti locali, con la deliberazione del consiglio comunale n. 78 dd. 27/11/2013 è stato approvato e successivamente sottoscritto un accordo, tra gli enti soci, finalizzato a dare attuazione, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 6, del Protocollo d'Intesa 20 settembre 2012, alle misure previste dal medesimo protocollo. Quale ente capofila per l'esercizio dell'attività di indirizzo, controllo e vigilanza, è stato individuato il Comune di Riva del Garda.

Come previsto dallo Statuto, la società ha un proprio Comitato di controllo, composto da rappresentanti dei vari enti soci al quale spetta anche il compito di esercitare il controllo analogo sulla società; Comitato che non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio della società.

Punto di forza della società è anche il fatto che la gestione delle entrate di cui è affidataria dal Comune, avviene in un'ottica sovracomunale e sinergica con gli altri Comuni soci e, per quanto concerne la TARI, addirittura per tutti Comuni appartenenti al territorio della Comunità. Questo comporta dei notevoli vantaggi sia in termini di economie di scala e quindi di riduzione dei costi, così come sul piano del servizio che può essere fornito in modo più efficace ai contribuenti.

Trattandosi di una società strumentale, i costi della stessa vengono ripartiti fra i soci sulla base di quanto previsto dalle singole convenzioni di servizio in ottemperanza a quanto sancito nella convenzione iniziale del 22/9/2008. Di conseguenza non possono esservi ricadute negative sul bilancio comunale date da eventuali perdite d'esercizio.

Nel merito dei costi che il Comune sostiene nei confronti della società a fronte delle attività e delle

funzioni affidate valgono le considerazioni e le analisi fatte in sede di affidamento con le apposite convenzioni di servizio. Per gli organi amministrativi e di controllo, i costi sono estremamente contenuti, essendoci un amministratore unico, un unico sindaco/revisore e il Comitato di controllo non comporta alcun costo. Per il resto, la maggior parte dei costi sono riferiti al personale dipendente; oneri che il Comune dovrebbe sostenere ugualmente anche in caso di gestione in diretta economia.

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società si configura quale organismo strumentale del Comune, a totale partecipazione pubblica, con le caratteristiche dell'”in house” la quale, in quanto affidataria di funzioni e servizi di carattere strumentale per il Comune, persegue le finalità istituzionali del Comune stesso.

Inoltre, l'affidamento alla società di compiti in materia di tributi comunali trova il proprio fondamento anche nell'art. 52, comma 5 lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 il quale prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare, mediante convenzione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la controllano.

Gestel srl rappresenta uno strumento operativo importante e irrinunciabile per il Comune al fine di gestire al meglio i tributi comunali e le altre entrate affidate e la conseguente attività di controllo e accertamento, stante l'impossibilità di operare in forma diretta con propri uffici e proprio personale.

Si ritiene inoltre giustificabile il continuare a perseguire tali finalità istituzionali mediante la società in oggetto, quale società controllata e “in house”, anche dal punto di vista economico, visti gli ottimi risultati ottenuti in questi anni dalla società, sia sul versante della gestione corrente dei tributi e dei rapporti con l'utenza, sia per quanto concerne l'attività di accertamento e il conseguente recupero di evasione tributaria. I costi per il Comune, grazie alle economie di scala prodotte dalla gestione sovra comunale di più enti ed una politica di contenimento dei costi costantemente perseguita dalla società, sono paragonabili a quelli che si avrebbero con una gestione diretta delle attività affidate.

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.,

La partecipazione **non rientra** in alcuna della fattispecie previste:

- dalla lettera b), (società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti);
- dalla lettera c) (società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali);
- dalla lettera d) (società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro);
- dalla lettera e) (società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015);
- dalla lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento);
- dalla lettera g) (necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016).

3.3. ALTO GARDA IMPIANTI SRL

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via Ardato, 27 – 38066 - Riva del Garda
Sito Internet	Assente
Codice Fiscale	02002560221
Partita IVA	02002560221
Data di costituzione	30/11/2006
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2030
Quota di partecipazione del Comune di Arco	20%
Tipo di partecipazione	Diretta

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero nei settori delle energie, del ciclo integrale delle acque e del ciclo dei rifiuti, assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e/o complementari a quelle sopra indicate

Composizione del capitale sociale al 31/12/2016

Soci	% capitale	Valore nominale
COMUNE DI ARCO	20,000%	4.000,00
COMUNE DI RIVA DEL GARDA	20,000%	4.000,00
COMUNE DI TENNO	20,000%	4.000,00
COMUNE DI NAGO-TORBOLE	5,000%	1.000,00
COMUNE DI DRO	5,000%	1.000,00
COMUNE DI DRENA	5,000%	1.000,00
COMUNE DI LEDRO	25,000%	5.000,00
Totale	100,00%	20.000,00

Composizione del capitale sociale al 31/5/2017

Soci	% capitale	Valore nominale
COMUNE DI ARCO	36,960%	7.392,00
COMUNE DI RIVA DEL GARDA	39,760%	7.952,00
COMUNE DI TENNO	5,200%	1.040,00

COMUNE DI NAGO-TORBOLE	8,980%	1.796,00
COMUNE DI DRO	1,300%	260,00
COMUNE DI DRENA	1,300%	260,00
COMUNE DI LEDRO	6,500%	1.300,00
Totale	100,00%	20.000,00

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
-1.619	-1.067	-2.842	-1.874	-1.344	-2.089

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
0	0	0	0

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	0
Costo	0,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	1	0
Di cui nominati dal Comune	0	0
Costo	0,00	0,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Nessuno	Nessuno

L'amministratore della società è nominato congiuntamente agli altri soci

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione della società partecipata	% di partecipazione
Nessuna	

Analisi della partecipazione

La società è stata costituita nel 2006, tra i Comuni ricompresi nel territorio dell'attuale Comunità Alto Garda e Ledro, allo scopo di dotarsi di uno strumento per la gestione del servizio pubblico del ciclo dell'acqua di competenza comunale (acquedotto e fognatura), servizio che attualmente è gestito in diretta economia da parte di tutti i Comuni interessati ad eccezione del Comune di Riva del Garda. Le vicissitudini normative che hanno caratterizzato negli ultimi anni la gestione dei servizi pubblici locali, in particolare il servizio del ciclo dell'acqua, nonché i ritardi della Provincia Autonoma di Trento nell'individuazione degli ambiti ottimali per la gestione del ciclo dell'acqua, di fatto hanno rallentato il processo che doveva portare all'attivazione della società quale strumento per l'affidamento diretto con le modalità "in house" del servizio idrico (acquedotto e fognatura) dei Comuni soci.

Attualmente la società non è operativa, ha un valore della produzione paria zero, senza dipendenti e con un amministratore unico che non percepisce alcun compenso.

La società, fin dalla sua costituzione, ha presentato annualmente delle perdite dovute a costi per prestazioni di servizio, tanto che recentemente si è resa necessaria un'operazione di ricapitalizzazione ai sensi dell'art. 2482-ter del Codice civile in quanto le perdite, per oltre un terzo del capitale sociale, avevano ridotto il capitale stesso al di sotto del minimo. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 21, dd. 23/5/2017 ha approvato l'operazione di ricapitalizzazione della società con contestuale ricostituzione del capitale iniziale di 20.000 euro. L'operazione di ricapitalizzazione è stata preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa con il quale tutti i soci si sono impegnati all'operazione di ricapitalizzazione. I Comuni di Arco, Nago-Torbole e Riva del Garda si sono impegnati ad affidare alla società il servizio idrico integrato, e a sottoscrivere, in sede di assemblea straordinaria di ricapitalizzazione della società, la propria quota di capitale come determinato in ragione di un nuovo riparto percentuale del capitale, oltre ad esercitare il diritto di prelazione sulle quote eventualmente non optate da altri soci. I comuni di Drena, Dro, Ledro e Tenno, invece, hanno espresso la volontà, per il momento, di non affidare il servizio idrico integrato alla società e si sono impegnati a non sottoscrivere la propria quota in sede di ricostituzione del capitale sociale.

Di conseguenza nell'assemblea straordinaria dello scorso 29 maggio si è provveduto a perfezionare l'operazione di ricapitalizzazione ai sensi dell'art. 2482-ter del codice civile e nei termini previsti dal citato protocollo d'intesa. Attualmente quindi, la composizione del capitale della società risulta essere la seguente:

Arco: 36,96%

Drena: 1,30%

Dro: 1,30%

Ledro: 6,50%

Nago-Torbole: 8,98%

Riva del Garda: 39,76%

Tenno: 5,20%

Riguardo all'operazione di ricapitalizzazione della società va sottolineato che tramite il Comune di Riva del Garda è stato chiesto apposito parere alla Provincia Autonoma di Trento la quale, con nota di data 10/5/2017 del Servizio Autonomie locali ha asserito che, stante l'attuale quadro normativo, non sembra potersi rilevare un'esplicita preclusione assoluta alla possibilità di procedere

all'affidamento dei servizi corrispondenti al ciclo dell'acqua pur in pendenza dell'iter per l'adozione dell'intesa strumentale alla definizione degli ATO.

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società, sebbene la momento non ancora operativa, si qualifica come organismo la cui finalità è la produzione di un servizio di interesse generale nell'ambito delle finalità istituzionali del Comune, più precisamente un servizio pubblico locale quale il servizio idrico (nello specifico il servizio pubblico di acquedotto e quello di fognatura) una volta che vi sarà l'affidamento da parte del Comune.

La forma societaria rientra tra quelle previste dalla normativa vigente per poter gestire i servizi pubblici di acquedotto e fognatura con le modalità dell'"in house".

Una volta operativa, la società rappresenterà uno strumento importante per il Comune nella gestione delle risorse idriche e dei servizi pubblici locali connessi. Il fatto che la gestione del servizio idrico possa essere svolta da una società "in house" partecipata da più enti locali e affidataria del servizio stesso, per il momento, da parte di tre Comuni importanti e contigui, come Arco, Nago-Torbole e Riva del Garda, garantisce sicuramente una gestione integrata e razionale delle risorse idriche su un territorio orograficamente omogeneo e di fatto unitario, dove già esiste la gestione in convenzione della più importante opera di presa di approvvigionamento idrico. Va anche ribadito come sia ormai sempre più difficile, se non impossibile, gestire servizi importanti come l'acquedotto e la fognatura, in diretta economia, sia per le restrizioni alla possibilità di sostituire il personale addetto a tali servizi, sia per la necessità di dover operare in modo maggiormente imprenditoriale con un organismo dedicato in modo puntuale a tali attività.

Infine, anche dal punto di vista economico, si ritiene che lo strumento della società in house partecipata con una gestione sovra comunale dei servizi idrici sia lo strumento ideale per offrire un servizio efficiente ed efficace e perseguire un contenimento dei costi anche grazie alle economie di scala prodotte dalla gestione sovra comunale.

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.,

La partecipazione **rientra** nelle seguenti fattispecie previste:

- dalla lettera b), - società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti (sebbene vada sottolineato che l'amministratore unico non ha mai percepito alcun compenso per il proprio incarico);
- dalla lettera d) - società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro;
- dalla lettera e) - società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015;
-

La partecipazione **non rientra** nella seguente fattispecie prevista:

- dalla lettera c) - società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- dalla lettera f) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- dalla lettera g) - necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016.

Azioni già intraprese

Come detto, recentemente si è provveduto all'operazione di ricapitalizzazione e ricostituzione del capitale della società con la revisione della percentuale di partecipazione dei soci al capitale. Ma soprattutto con il protocollo d'intesa sottoscritto fra tutti i soci, si è sancita la volontà quanto meno di alcuni di questi, fra cui il Comune di Arco, di procedere a breve con l'affidamento dei servizi idrici comunali, senza dover attendere ulteriormente le scelte da parte della Provincia Autonoma di Trento in materia di ATO. Ciò significa che ad oltre 10 anni dalla sua costituzione AGI dovrebbe diventare finalmente una società operativa nel campo dei servizi pubblici locali di competenza comunale legati alla gestione del servizio idrico.

Azioni da intraprendere

Già il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, indicava la necessità di rendere operativa la società mediante l'affidamento dei servizi pubblici locali riguardanti l'acquedotto e la fognatura; in caso contrario si sarebbe dovuto procedere alla liquidazione della società previa decisione congiunta con gli altri soci.

Ora, dopo la ricapitalizzazione della società e il citato protocollo d'intesa sottoscritto fra i soci, vi sono i presupposti per procedere a rendere operativa la società, il che dovrà avvenire, per quanto concerne il Comune di Arco con l'affidamento dei servizi idrici mediante apposito contratto di servizio, di concerto e sinergia con gli altri due Comuni, Nago-Torbole e Riva del Garda, che hanno condiviso tale scelta.

Preliminarmente occorrerà, come sancito nel protocollo d'intesa sottoscritto, provvedere alla modifica dello statuto della società per adeguarlo alla normativa sopravvenuta.

3.4. GARDA TRENTINO SPA

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Largo Medaglie d'Oro al Valor Militare, 5 – 38066 Riva d/G
Sito Internet	www.gardatrentino.it
Codice Fiscale	01855030225
Partita IVA	01855030225
Data di costituzione	03/12/2003
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota di partecipazione del Comune di Arco	6,463%
Tipo di partecipazione	Diretta

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la promozione dell'immagine e dell'attività turistica del Garda Trentino da attuarsi mediante lo svolgimento delle attività previste dall'art. 9, comma 1, Legge Provinciale n. 8/2002 ed in particolare:

- informazione ed accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalla società costituita ai sensi dell'art. 6 della Legge Provinciale n. 8/2002;
- organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dall'art. 14 della Legge Provinciale n. 8/2002.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite al soggetto previsto dall'art. 9 Legge Provinciale n. 8/2002 dalla medesima legge o da altre disposizioni normative o regolamentari. La Società può altresì svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul proprio territorio ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis Legge Provinciale n. 8/2002.

Composizione del capitale sociale

Soci	% capitale	Valore nominale
COMUNE DI ARCO	6,463%	32.250,00
COMUNE DI RIVA DEL GARDA	9,519%	47.500,00
COMUNE DI DRENA	1,403%	7.000,00
COMUNE DI DRO	1,403%	7.000,00

COMUNE DI NAGO TORBOLE	7,315%	36.500,00
COMUNE DI TENNO	1,954%	9.750,00
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA TRENTINO – SEZIONE ALTO GARDA	5,611%	28.000,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ALTOGARDA	5,611%	28.000,00
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI	1,002%	5.000,00
AZIENDA MUNICIPALE SVILUPPO ARCO S.P.A.	3,507%	17.500,00
RIVA DEL GARDA - FIERECONGRESSI SPA	3,507%	17.500,00
LIDO DI RIVA DEL GARDA S.R.L.	3,507%	17.500,00
CASSA RURALE ALTOGARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	3,808%	19.000,00
GARDASCUOLA Soc. cooperativa sociale	0,050%	250,00
ALTRI 443 SOGGETTI	45,341%	226.250,00
Totale	100,00%	499.000,00

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
14.139	1.106	1.369	6.387	27.463	8.496

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
2.909.356	2.535.802	3.071.151	2.838.770

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	20
Costo	782.475,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	10	5
Di cui nominati dal Comune	1	0
Costo	38.106,00	19.760,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Tavernini Marialuisa - Consigliere	Nessuno

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione della società partecipata	% di partecipazione
Garda Unico S.C.R.L. di Riva del Garda	33,3333%
Altogarda Golf s.r.l.di Riva del Garda	16,6667%
Riva del Garda Fierecongressi SpA	5,9940%

Analisi della partecipazione

La società, costituita nel 2003 a seguito della trasformazione della vecchie APT, opera nel campo della promozione turistica quale organismo che trova la sua legittimazione nella Legge provinciale 11/6/2002, n. 8 recante “Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento”.

La società, con deliberazione n. 527 del 30 dicembre 2004 del Dirigente Servizio Turismo, ha ottenuto il riconoscimento dalla Provincia Autonoma di Trento di azienda per il turismo per l'ambito Garda Trentino e da tale data persegue i propri obbiettivi di Azienda di Promozione Turistica nella forma giuridica di Società per Azioni.

Il 27 aprile 2016 la società, con l'approvazione del nuovo Statuto, ha modificato la propria denominazione da Ingarda spa a Garda Trentino spa. Il capitale sociale deliberato in sede di assemblea straordinaria del 27 aprile 2016 ammonta ad euro 600.000, sottoscritto e versato, a fine 2016, per euro 499.000 e composto da 1996 azioni del valore nominale di Euro 250 cadauna in rappresentanza di 455 azionisti avente interesse turistico nell'ambito territoriale Garda Trentino.

Sempre nel corso di tale assemblea straordinaria, con la modifica statutaria si è provveduto ad ampliare l'oggetto sociale con la possibilità di sviluppare nuovi e più moderni canali commerciali a sostegno dell'attività istituzionale; è stata regolata in modo più puntuale la trasferibilità delle azioni per atto tra vivi e in caso di decesso ed è stata introdotta la figura di Vice-Presidente.

Il Comune partecipa alla società in quanto soggetto, al pari degli altri enti pubblici e dei privati coinvolti, interessato alla promozione turistica d'ambito; in questo caso L'Alto Garda;

La maggioranza del capitale sociale è detenuto da soggetti privati. I Comuni dell'Alto Garda (Arco, Drena, Dro, Nago-Torbole, Riva del Garda e Tenno) complessivamente detengono il 28,6%. Altri organismi societari operanti in campo turistico, partecipati da Comuni e altri Enti pubblici (AMSA srl, Fierecongressi spa, Lido di Riva del Garda spa), detengono un ulteriore 10,5% della partecipazione.

Il resto del capitale fa capo a soggetti privati operanti prevalentemente nell'ambito turistico. Quindi i soggetti pubblici facenti parte della società, nemmeno congiuntamente esercitano alcun controllo sulla stessa. Il Comune non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe così come si ritiene che, data la specificità dell'oggetto societario, tali attività non possano essere svolte da altre società partecipate dal Comune.

Gran parte dei costi della società sono coperti da specifici trasferimenti provinciali che nel 2016 sono aumentati grazie all'introduzione, da parte della Provincia, della c.d. imposta di soggiorno a carico del turista. Grazie a tali incrementi di risorse, dal 2017 il Comune, al pari degli altri Comuni

soci, non ha previsto alcun trasferimento a sostegno dell'attività della società.

La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (6,463%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società, può qualificarsi come organismo per la produzione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, in considerazione del fatto che le attività della società sono volte in modo preponderante a promuovere l'immagine e l'attività turistica del territorio e quindi strategiche per l'Amministrazione comunale in un settore fondamentale come quello turistico. Inoltre, come detto, si tratta di un organismo che nella sua forma giuridica della società di diritto privato, con partecipazione mista pubblico privato, è espressamente previsto dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8 recante "Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento".

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.,

La partecipazione non rientra in alcuna della fattispecie previste:

- dalla lettera b), (società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti);
- dalla lettera c) (società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali);
- dalla lettera d) (società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro);
- dalla lettera e) (società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015);
- dalla lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento);
- dalla lettera g) (necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016).

Azioni già intraprese

Negli ultimi anni la società ha intrapreso delle specifiche azioni sul versante della riduzione dei costi in particolare legati agli organi amministrativi e di controllo. Nel 2014 è stata infatti ridotta di un 10% l'indennità del Presidente, passando a 36.000 euro annui; allo stesso modo il compenso per i consiglieri è passato da indennità fissa annua al solo gettone di presenza per le riunioni del consiglio. Inoltre la componente di nomina pubblica e cioè i tre consiglieri in rappresentanza dei Comuni, in quanto amministratori comunali, non percepiscono alcun compenso, nemmeno il gettone di presenza. Anche gli oneri riferiti al compenso all'organo di controllo della società sono stati ridotti di oltre il 20% già nel 2013.

Nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato nel 2015 era stato previsto di proporre alla società una modifica della forma giuridica della società da società per azioni a società a responsabilità limitata al fine di renderla più agile e ridurre taluni oneri amministrativi. La proposta non è stata accolta dagli altri soci che hanno ritenuto opportuno continuare a mantenere la forma giuridica della spa.

3.5. FARMACIE COMUNALI SPA

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Asilo Pedrotti, 18 - 38122 – Trento
Sito Internet	www.farcomtrento.it
Codice Fiscale	01581140223
Partita IVA	01581140223
Data di costituzione	18/11/1997
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2097
Quota di partecipazione del Comune di Arco	0,0104%
Tipo di partecipazione	Diretta

Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- la gestione delle farmacie comunali, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge, la produzione di preparati galenici e officinali, di prodotti omeopatici ed erboristici, di preparati cosmetici e dietetici, di integratori alimentari e di prodotti affini e analoghi, nonché la prestazione di servizi utili al pubblico comprendenti, tra l'altro, la misurazione della pressione, il noleggio di apparecchi medicali e l'effettuazione di test di auto-diagnosi, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- la distribuzione all'ingrosso di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, esclusi medicinali e farmaci, nonché la prestazione di servizi complementari e di supporto all'attività commerciale;
- l'attività di educazione socio-sanitaria rivolta al pubblico, anche attraverso incarichi o convenzioni con aziende sanitarie, comuni, istituti scolastici, altri enti pubblici e organismi di diritto privato;
- ogni altra attività collaterale e/o funzionale con il servizio farmaceutico.

Composizione del capitale sociale

Soci	% capitale	Valore nominale
Comune di Arco	0,0104%	516,50
Comune di Trento	95,422%	4.736.821,50
Comune di Volano	2,237%	111.047,50
Comune di Lavis	0,031%	1.549,50
Comune di Pomarolo	0,031%	1.549,50

Comune di Riva del Garda	0,010%	516,50
Comune di Dro	0,010%	516,50
Comune di Pergine Valsugana	0,010%	516,50
Comune di Tenno	0,010%	516,50
Comune di Besenello	0,010%	516,50
Farmacie Comunali spa	2,216%	110.014,50
Totale	100,00%	4.964.081,50

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
362.701	460.377	667.852	634.112	756.793	874.381

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
19.699.302	20.138.732	21.224.835	20.354.290

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	85
Costo	3.896.054,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	5	5
Di cui nominati dal Comune	1	0
Costo	22.365,00	17.160,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Bresciani Stefano - Consigliere	Nessuno

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione della società partecipata	% di partecipazione
Sanit service srl	100,000%
Garniga Terme spa	8,5611%
Unifarm spa - Unione Farmacisti Trentino-Alto Adige	0,6182%

Analisi della partecipazione

La società è stata costituita nel 1997 su iniziativa del Comune di Trento e alcuni farmacisti dipendenti della ex Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Trento. Dal 1998 il Comune di Trento ha affidato alla società la gestione di 9 farmacie comunali.

Negli anni successivi hanno poi aderito alla società altri Comuni del territorio provinciale. Il Comune di Arco, avendo a suo tempo esercitato il diritto di prelazione previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 475, ha acquisito il diritto alla costituzione e gestione della farmacia comunale ubicata nella frazione di Bolongano. Per l'esercizio pubblico della nuova farmacia è stata acquisita la partecipazione nella società Farmacie comunali spa e sottoscritto il relativo contratto di servizio per la sua gestione per la durata di 16 anni dal 2001 al 2016.

Nel 2001 con deliberazione n. 31 del 9 maggio 2011 il Consiglio comunale ha approvato modifiche allo statuto di Farmacie Comunali SpA e la convenzione fra gli enti pubblici soci per la *governance* della società allo scopo di legittimare, tramite il modello dell' "in house" l'affidamento diretto della gestione del servizio di farmacia da parte dei Comuni. La convenzione per la *governance* prevede anche l'istituzione della Conferenza degli enti, quale organismo di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società e i soci, oltre che per l'esercizio del controllo analogo da parte dei soci sulla società circa l'andamento generale della sua gestione.

Il Comune di Arco, attualmente possiede una quota di partecipazione al capitale sociale della società estremamente limitata pari al (0,0104%), anche se trattandosi di una società "in house", al Comune spetta, congiuntamente agli altri comuni l'esercizio del controllo analogo anche attraverso una apposito organismo quale la Conferenza fra gli Enti soci. La società è controllata dal Comune di Trento che detiene il 95,422% del capitale sociale.

A partire dal 1/1/2017, il contratto di servizio scaduto in data 31/12/2016 è stato oggetto di proroga fino al 31/12/2017, con apposito atto integrativo sottoscritto tra le parti, in attesa di definire, a partire dal 2018, un nuovo contratto di servizio e la concessione amministrativa dell'azienda Farmacia di Bolognana che a decorrere dal 1/1/2017 è stata trasferita gratuitamente dalla Società al Comune, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del contratto stesso. A fronte di tale concessione sarà definito fra le parti un apposito canone annuo di remunerazione dell'azienda.

Sempre nel corso del 2017, al fine del perfezionamento delle operazioni contrattuali sopra delineate fra Comune e Società, è in programma l'acquisto, dalla Società, delle attrezzature e altri beni durevoli, nonché delle scorte, al fine di completare il compendio aziendale che sarà poi oggetto di concessione amministrativa dal Comune alla società a partire dal 1/1/2018.

Il Comune di Arco non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari.

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società si qualifica come organismo la cui finalità è la produzione di un servizio di interesse generale nell'ambito delle finalità istituzionali del Comune, più precisamente un servizio pubblico quale il servizio di farmacia comunale. Le valutazioni di opportunità e convenienza che hanno indotto alla scelta della gestione mediante una società di capitali e il suo affidamento a Farmacie Comunali spa sono esplicitate negli atti di adesione alla società e nei provvedimenti che a suo tempo hanno approvato il contratto di servizio e gli altri atti con la società stessa.

La partecipazione del Comune nella società e di conseguenza il mantenimento della partecipazione è elemento essenziale e indispensabile per poter continuare ad affidare direttamente con la modalità "in house" il servizio di farmacie comunali.

Va anche sottolineato che la gestione del servizio di farmacie comunali mediante la partecipazione a Farmacie comunali spa e (dal 2018) con la concessione alla stessa società della relativa azienda riferita alla farmacia di Bologna, al momento attuale rappresenta la soluzione migliore anche in considerazione del fatto che la società comprende altri 9 Comuni soci, tra i quali il Comune di Trento, gestisce oltre 20 farmacie e rappresenta ormai una realtà importante e in continua espansione nel settore farmaceutico, con il conseguimento di risultati economici più che buoni e bilanci sempre in attivo, oltre ad un alto livello qualitativo nell'offerta del servizio all'utenza.

La forma societaria rientra tra quelle previste dalla normativa vigente per poter gestire il servizio pubblico di farmacia comunale con le modalità dell'"in house"

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.,

La partecipazione **non rientra** in alcuna della fattispecie previste:

- dalla lettera b), (società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti);
- dalla lettera c) (società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali);
- dalla lettera d) (società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro);
- dalla lettera e) (società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015);
- dalla lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento);
- dalla lettera g) (necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016).

3.6. TRENINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Innsbruck, 65 - 38121 – Trento
Sito Internet	www.ttesercizio.it
Codice Fiscale	02084830229
Partita IVA	02084830229
Data di costituzione	31/07/2008
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota di partecipazione del Comune di Arco	0,0206%
Tipo di partecipazione	Diretta

Oggetto sociale

La società a capitale interamente pubblico costituisce lo strumento di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per quanto concerne la gestione del trasporto pubblico locale, e svolge a tal fine le seguenti attività:

- l'esercizio di linee ferroviarie, di impianti funiviari e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica;
- la gestione di trasporti su strada di persone e di merci;
- la conduzione di aviolinee, l'effettuazione di trasporti di persone e cose con aeromobili;
- la conduzione di linee navali, fluviali o lacuali.

Le suddette attività dovranno essere svolte in prevalenza in regime di servizio pubblico a seguito di affidamento da parte degli enti pubblici soci o costituire attività strumentali assentite dagli enti pubblici soci.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale; a tale fine potrà altresì compiere in via non prevalente e con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

Nei limiti di cui all'art. 13 della legge 248/2006, la società potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

Composizione del capitale sociale

Soci	% capitale	Valore nominale
COMUNE DI ARCO	0,021%	474,00
COMUNE DI TRENTO	0,144%	3.305,00
COMUNE DI ROVERETO	0,046%	1.061,00
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	0,024%	557,00

COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0,020%	454,00
COMUNE DI NAGO TORBOLE	0,003%	76,00
ALTRI n. 84 COMUNI e n. 3 Comunità di Valle	0,271%	6.232,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	99,471%	2.287.841,00
Totale	100,00%	2.300.000,00

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
142.779	147.778	154.591	162.559	85.966	49.974

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
92.084.558	94.811.281	95.271.847	94.055.895

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	1.157
Costo	51.625.872,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	5	3
Di cui nominati dal Comune	0	0
Costo	89.904,00	36.812,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Nessuno	Nessuno

Rappresentanti del Comune in seno al Comitato di controllo

Comitato di controllo
Bresciani Stefano

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione della società partecipata	% di partecipazione
Centro Servizi Condivisi - CSC - Società consortile a responsabilità limitata	8,333%

Analisi della partecipazione

Si tratta di società costituita dalla Provincia Autonoma di Trento (c.d. “società di sistema”) prevista dall'art. 18, comma 3 bis della L.P. n. 1/2005 e s.m. nell'ambito della riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia e dagli articoli 13 e 33 della L.P. n. 3/2006.

Nel 2008, la Giunta provinciale ha approvato una riorganizzazione del settore del trasporto pubblico, con la costituzione di un soggetto societario interamente pubblico denominato “Trentino Trasporti Esercizio Spa” destinato a gestire per Provincia e Comuni interessati, i servizi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano con le modalità dell’”in house”. Il capitale, interamente provinciale, della società è stato in parte ceduto gratuitamente agli Enti pubblici che sono diventati in tal modo azionisti della società con la conseguente possibilità dell'affidamento alla medesima del servizio pubblico di trasporto pubblico locale.

Il Comune di Arco ha aderito alla Società in esame con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 23/12/2008, acquisendo a titolo gratuito n. 474 azioni e approvando contestualmente apposita convenzione per la “governance” della società. Alla società il Comune, in qualità di capofila, ha affidato il servizio pubblico locale afferente il trasporto pubblico urbano di cui alla gestione associata tra i Comuni di Arco, Nago-Torbole e Riva del Garda.

Va sottolineato che la L.P. 9 luglio 1993 n. 16 disciplina la gestione dei servizi pubblici di trasporto nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento, stabilendo, in particolare all'art. 22, che i servizi che interessano più Comuni, individuati dal piano provinciale dei trasporti, siano gestiti dai Comuni secondo le forme associative e di cooperazione previste dall'ordinamento dei Comuni, avvalendosi di Trentino Trasporti Esercizio spa, società a prevalente capitale pubblico costituita ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

Al fine di realizzare i restanti requisiti del modello “in house”, è stato previsto un meccanismo di “governance” della società con la costituzione di uno specifico organo (Comitato di controllo) nel quale sono rappresentati, direttamente o tramite propri organismi di rappresentanza, tutti gli enti titolari del servizio. Si tratta di uno strumento che, pur dovendo consentire a ciascun ente socio affidatario l'esercizio del “controllo analogo”, non penalizza l'operatività della società.

La limitata quota di partecipazione del Comune al capitale sociale (0,206%), acquisita fra l'altro a titolo gratuito, non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, anche se tale attività è esercitata dalla Provincia Autonoma di Trento, quale ente controllante, sulla base della disciplina e delle disposizioni appositamente emanate in materia per le proprie società.

In tal senso valgono gli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale con la delibera n. 1855 dd 31.08.2012 e ss. mm..

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società si qualifica come organismo la cui finalità è la produzione di un servizio di interesse generale nell'ambito delle finalità istituzionali del Comune, più precisamente un servizio pubblico locale quale il servizio di trasporto pubblico urbano.

Il mantenimento della partecipazione societaria risulta indispensabile per poter continuare ad affidare direttamente con la modalità "in house" il servizio di trasporto pubblico locale; affidamento rispetto al quale le valutazioni di opportunità e convenienza sono esplicitate negli atti di adesione alla società e di contestuale affidamento del servizio e nei provvedimenti che approvano gli specifici disciplinari di servizio che regolano i rapporti fra il Comune e la Società stessa.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali, come nel caso della società in esame, in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società (L.P. 16.06.2006 n. 3, art. 33).

Trattandosi peraltro di società "in house", la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla analisi fatta contestualmente all'approvazione della delibera di affidamento del servizio, circa la convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento del servizio stesso.

Essendo in presenza di una società "in house" che gestisce servizi pubblici affidati dai soci, e nello specifico di una società che si occupa di trasporto pubblico, i costi sono coperti, oltre che dai proventi tariffari e di altra natura propri della società, dai trasferimenti degli enti soci affidatari dei servizi stessi. Tutto ciò, unitamente alla limitata quota di partecipazione al capitale sociale fa sì che ben difficilmente si possono generare dividendi significativi per il Comune o perdite che potenzialmente possano andare ad incidere negativamente sul bilancio comunale.

La forma societaria rientra tra quelle previste dalla normativa vigente per poter gestire il servizio di trasporto pubblico urbano con le modalità dell'"in house"

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.

La partecipazione **non rientra** in alcuna della fattispecie previste:

- dalla lettera b), (società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti);
- dalla lettera c) (società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali);
- dalla lettera d) (società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro);
- dalla lettera e) (società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015);
- dalla lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento);
- dalla lettera g) (necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016).

3.7. INFORMATICA TRENTINA SPA

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Gilli, 2 38121 – Trento
Sito Internet	www.infotn.it
Codice Fiscale	00990320228
Partita IVA	00990320228
Data di costituzione	07/02/1983
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota di partecipazione del Comune di Arco	0,1399%
Tipo di partecipazione	Diretta

Oggetto sociale

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione, e l'esercizio del sistema informativo elettronico Trentino, evoluzione del sistema informativo elettronico pubblico, a beneficio della amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema in osservanza della disciplina vigente.

La società svolge, a favore degli enti di cui all'art. 79, comma 3 dello Statuto speciale e dei soggetti individuati da altre leggi provinciali, le attività finalizzate al ruolo sopra indicato ed in particolare l'attività inerente a:

- a. gestione del sistema informativo elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 o comunque previsti da altre leggi provinciali;
- b. progettazione, sviluppo, manutenzione, commercializzazione ed assistenza di software di base ed applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese;
- c. progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza;
- d. progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- e. progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- f. consulenza tecnica, organizzativa e progettuale per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;
- g. ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT;
- h. costruzione, realizzazione, sviluppo e commercializzazione di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione;
- i. progettazione, realizzazione e gestione di una struttura di acquisto di beni e servizi e lavori.

Composizione del capitale sociale

Soci	% capitale	Valore nominale
COMUNE DI ARCO	0,140%	4.898,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	87,193%	3.051.769,00
REGIONE AUTONOMA T-A-A	1,720%	60.197,00
C.C.I.A.A.	1,243%	43.514,00
COMUNE DI TRENTO	1,243%	43.514,00
COMUNE DI ROVERETO	0,706%	24.721,00
n. 15 COMUNITA'	5,005%	175.162,00
ALTRI n. 165 COMUNI	2,749%	96.225,00
Totale	100,00%	3.500.000,00

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.351.163	2.847.220	705.703	1.156.857	122.860	216.007

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
56.505.633,00	45.819.302,00	42.440.999,00	48.255.311,33

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	284
Costo	15.893.258,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	5	3
Di cui nominati dal Comune	0	0
Costo	108.186,00	47.626,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Nessuno	Nessuno

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione della società partecipata	% di partecipazione
Centro Servizi Condivisi - CSC - Società consortile a responsabilità limitata	8,333%

Analisi della partecipazione

Si tratta di società costituita dalla Provincia Autonoma di Trento (c.d. “società di sistema”) prevista dall'art. 18, comma 3 bis della L.P. n. 1/2005 e s.m. nell'ambito della riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia e dagli articoli 13 e 33 della L.P. n. 3/2006, allo scopo di gestire servizi di carattere strumentale nel campo dell'informatica prevalentemente a favore dei soci con le modalità dell'”in house”

Il Comune di Arco ha aderito alla Società in esame con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 21/10/2008, acquisendo a titolo gratuito n. 4.898 azioni e approvando contestualmente apposita convenzione per la “governance” della società. Alla stessa il Comune ha affidato, quali attività strumentali, i servizi informatici attinenti la gestione del personale e in particolare la gestione delle retribuzioni.

La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (0,1399%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali. Tale attività è esercitata dalla Provincia Autonoma di Trento, quale ente controllante, sulla base della disciplina e delle disposizioni appositamente emanate in materia per le proprie società. In tal senso valgono e si ritengono condivisibili gli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale con la delibera n. 1855 dd . 31.08.2012 e ss. mm..

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società, si qualifica come organismo per l'autoproduzione di servizi strumentali del Comune strettamente necessari a perseguire le finalità le istituzionali del Comune stesso.

Il mantenimento della partecipazione societaria risulta indispensabile per poter continuare ad affidare direttamente con la modalità “in house” taluni servizi informatici, rispetto ai quali, le valutazioni di opportunità e convenienza per l'affidamento, sono esplicitate nei singoli provvedimenti.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali e in altri, come nel caso della società in esame, si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società (L.P. 16.06.2006 n. 3, art. 33).

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla analisi, prodromica all'approvazione della delibera di affidamento del servizio, circa la convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento del servizio stesso.

La forma societaria rientra tra quelle previste dalla normativa vigente per poter affidare servizi strumentali, nel caso specifico di carattere informatico, con le modalità dell'”in house”.

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.

La partecipazione **non rientra** in alcuna della fattispecie previste:

- dalla lettera b), (società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti);
- dalla lettera c) (società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- dalla lettera d) (società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro;
- dalla lettera e) (società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015;
- dalla lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento);
- dalla lettera g) (necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016).

3.8. ALTO GARDA SERVIZI SPA

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Ardaro, 27 – 38066 Riva del Garda
Sito Internet	www.altogardaservizi.com
Codice Fiscale	01581060223
Partita IVA	01581060223
Data di costituzione	13/11/1997
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2030
Quota di partecipazione del Comune di Arco	0,0448%
Tipo di partecipazione	Diretta

Oggetto sociale

- a) captazione, adduzione, sollevamento, potabilizzazione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue e impianti di depurazione previsti dall'art. 4, I° comma, lett. f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 (ciclo integrale delle acque) e dei servizi collegati al loro utilizzo, anche post contatore;
- b) produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione del gas e dei servizi collegati al suo utilizzo, anche post contatore;
- c) produzione di energia elettrica, sua utilizzazione, acquisto e/o vendita e/o trasporto nelle forme consentite dalla legge nonché dei servizi collegati al loro utilizzo, anche post contatore;
- d) produzione, trasporto, distribuzione e vendita di calore per uso industriale e domestico (come ad esempio cogenerazione e teleriscaldamento);
- e) promozione, diffusione e realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate;
- f) impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione e non;
- g) impianto ed esercizio di reti ed apparati semaforici e di altri apparati connessi alla regolazione del traffico;
- h) raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani e gestione raccolta differenziata in tutte le forme ammesse, compreso la gestione delle discariche e degli impianti di riciclaggio e smaltimento rifiuti di ogni genere, il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di riciclaggio e smaltimento dopo la chiusura;
- i) depurazione e smaltimento di fanghi e liquami;
- j) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore".
- k) impianto – cablaggio, manutenzione ed esercizio di reti telematiche, di telecomunicazione e di telecontrollo, anche con facoltà di richiedere l'autorizzazione al Ministero delle Comunicazioni per la fornitura di servizi Wireless Fidelity ad uso pubblico e/o privato, così come previsto dal D.M. 28/5/2003 e succ mod.;

- l) svolgere, anche per conto di terzi, attività di consulenza, assistenza, servizi in campo energetico, idrico e ambientale.

La Società potrà svolgere attività di studi e progettazione che richiedano speciali competenze tecniche scientifiche nel settore del ciclo integrale dell'acqua e dell'energia.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di Società controllate o collegate sia italiane che estere delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, previo preventivo consenso del Consiglio Comunale dei Comuni titolari del relativo servizio pubblico locale partecipanti al capitale sociale. La Società potrà costituire con altre Società ed Enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da Enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1;
- prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

Composizione del capitale sociale

Soci	% capitale	Valore nominale
COMUNE DI ARCO	0,045%	10.400,00
COMUNE DI RIVA DEL GARDA	56,628%	13.156.884,00
ALTO GARDA SERVIZI SPA	6,056%	1.407.016,00
F.LLI BONORA SRL	1,496%	347.516,00
EL.MA. SRL – ELECTRONIC MACHINING SRL	0,354%	82.264,00
ISA SPA – ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA	11,976%	2.782.416,00
CASSA RURALE ALTO GARDA TRENTO SCARL	1,033%	240.032,00
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOP NORD EST SPA	0,809%	188.032,00
COMUNE DI TENNO	0,022%	5.200,00
COMUNE DI NAGO-TORBOLE	1,523%	353.912,00
COMUNE DI DRO	0,027%	6.240,00
COMUNE DI DRENA	0,004%	1.040,00
COMUNE DI LEDRO	0,027%	6.240,00
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	20,000%	4.646.824,00
Totale	100,00%	23.234.016,00

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.258.637	1.357.315	1.244.435	1.179.357	3.046.781	2.903.090

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
9.188.285,00	8.637.634,00	11.722.389,00	9.849.436,00

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	51
Costo	3.120.815,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	5	5
Di cui nominati dal Comune	0	0
Costo	67.165,00	44.841,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Nessuno	Nessuno

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione della società partecipata	% di partecipazione
Ledro energia Srl	100,0000%
Alto Garda Power Srl	20,0000%
Dolomiti Energia Holding Spa - Trento	1,1815%
Dolomiti Energia Spa	4,5446%
SET DISTRIBUZIONE SPA di Rovereto	2,1386%
Primiero Energia spa	0,8234%
Distretto tecnologico Trentino scarl - Habitech	0,3546%

Analisi della partecipazione

La società, costituita nel 1997 dal Comune di Riva del Garda, opera nel campo della gestione di servizi pubblici di cui è affidataria e altre attività nel campo dell'energia elettrica e delle altre energie alternative, ecc.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 26/02/1998 il Comune di Arco ha aderito alla società acquisendo la relativa partecipazione con 200 azioni. Le motivazioni che a suo tempo hanno spinto il Comune ad entrare nella società erano quelle di aderire, unitamente agli altri Comuni dell'Alto Garda, ad un organismo che, stante la normativa allora vigente, poteva porsi a livello sovracomunale come un strumento al quale poter affidare la gestione di determinati servizi pubblici, in particolare quelli afferenti il ciclo dell'acqua e la distribuzione del gas metano oltre ad intraprendere altre iniziative congiuntamente al Comune di Riva del Garda in campo energetico.

Nel 2002 con la cessione da parte di Sigesa spa ad AGS spa del ramo d'azienda afferente la distribuzione del gas metano sul territorio del Comune di Arco, la società è risultata affidataria per il Comune di tale servizio, affidamento che è tutt'ora svolto in regime di proroga nelle more della gara per l'affidamento del servizio in ambito unico provinciale.

La distribuzione del gas metano risulta attualmente l'unico servizio comunale affidato in concessione alla società, al quale si affiancano degli specifici appalti per quanto riguarda il servizio idrico comunale che per il momento continua ad essere gestito in diretta economia. L'evoluzione normativa e le peculiarità della società hanno di fatto impedito l'affidamento in concessione dei servizi riguardanti il ciclo integrale dell'acqua (acquedotto e fognatura) per i quali nel 2007 è stata data vita ad una apposita società, l'AGI srl, partecipata dai comuni dell'Alto Garda e Ledro per la quale si rimanda alla lettura della parte specifica inerente tale organismo societario.

Anche l'accordo di programma formalizzato nel 2005 tra il Comune di Arco e il Comune di Riva del Garda con lo scopo di una gestione integrata, tramite lo strumento societario di AGS spa, dei servizi pubblici di rilevanza economica con il contestuale conferimento degli impianti, proprio a seguito delle modifiche sopraggiunte al quadro normativo delle partecipazioni pubbliche, è rimasto inattuato.

La società è controllata dal Comune di Riva del Garda che detiene il 56,63% del capitale sociale. La limitata quota di partecipazione del Comune di Arco al capitale sociale (0,04%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

Sebbene, come detto, siano venute meno molte delle ragioni che a suo tempo hanno portato il Comune ad acquisire la partecipazione nella società, si ritiene opportuno che la stessa continui ad essere mantenuta.

In ogni caso, dal punto di vista economico finanziario, si tratta di una società sana che annualmente realizza utili e se da un lato la scarsa partecipazione del Comune non consente di poter ottenere dei dividendi significativi, per contro, proprio per lo stesso motivo, unitamente alla bontà degli indicatori di bilancio, non sono nemmeno ipotizzabili possibili ricadute negative sul bilancio comunale.

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società si qualifica come organismo la cui finalità è la produzione di servizi di interesse generale nell'ambito delle finalità istituzionali del Comune. Nello specifico, attualmente risulta affidataria, se pure "in prorogatio", del servizio pubblico locale di distribuzione del gas metano. Inoltre, gli altri

servizi di cui la società si occupa, rientrano fra quelli considerabili di interesse generale per la comunità. Prevalentemente si tratta di servizi pubblici locali a rete, quali la distribuzione di energia elettrica e (per il momento) il servizio di acquedotto; servizi pubblici locali che in alcuni casi, se pur marginali, interessano anche alcune zone del Comune collocate ai confini con il vicino comune di Riva del Garda, quali le località di S.Giorgio e Ceole. In altri casi la società svolge servizi di carattere strumentale per altri enti soci, quali la gestione dell'illuminazione pubblica il cui affidamento, in prospettiva, potrebbe essere interessante anche per il Comune di Arco. Più in generale gli altri servizi di cui la società si occupa, nel campo delle energie alternative, il teleriscaldamento in particolare, possono essere considerati a pieno titolo servizi di interesse generale funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale.

Nel complesso si tratta quindi di una società che riveste un ruolo di rilievo nel panorama del basso Trentino in settori importanti e strategici per le comunità locali che variano dalla gestione di servizi pubblici locali al settore energetico ai servizi strumentali e di supporto agli enti locali.

Si ritiene pertanto opportuno e nell'interesse del Comune continuare a mantenere, se non rafforzare acquisendo ulteriori quote di capitale, la partecipazione nella società.

La forma societaria rientra tra quelle previste dalla normativa vigente.

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.

La partecipazione **non rientra in** alcuna della fattispecie previste:

- dalla lettera b), (società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti);
- dalla lettera c) (società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali);
- dalla lettera d) (società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro);
- dalla lettera e) (società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015);
- dalla lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento);
- dalla lettera g) (necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016).

3.9. PRIMIERO ENERGIA SPA

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via A.Guadagnini, 31 – 38054 Fiera di Primiero
Sito Internet	www.primieroenergia.com
Codice Fiscale	01699790224
Partita IVA	01699790224
Data di costituzione	09/06/2000
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota di partecipazione del Comune di Arco	1,356%
Tipo di partecipazione	Diretta

Oggetto sociale

- a) La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta, sia attraverso società controllate o collegate, delle attività di:
- b) produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme consentite dalla legge;
- c) costruzione e gestione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e non;
- d) produzione, utilizzazione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica e di calore, anche in forma combinata;
- e) costruzione e gestione di impianti di trasporto di energia elettrica e termica.
- f) Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale la società potrà porre in essere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili od opportune.
- g) In particolare potrà procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, anche convertibili in azioni, all'assunzione di mutui, all'acquisizione di beni in locazione finanziaria, al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed enti in genere, ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende.

Omissis.....

Composizione del capitale sociale

Soci	% capitale	Valore nominale
COMUNE DI ARCO	1,3560%	134.770,00
AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI	53,9420%	5.361.270,00
DOLOMITI ENERGIA SPA	19,9390%	1.981.770,00
SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO - STET SPA	7,5570%	751.040,00

AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA	2,5440%	252.840,00
ALTO GARDA SERVIZI SPA	0,8230%	81.840,00
AZIENDA SERVIZI MUNIC. TIONE	0,6500%	64.600,00
CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	0,8540%	84.840,00
CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO	0,5050%	50.180,00
CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA	0,1860%	18.520,00
COMUNE DI RIVA DEL GARDA	1,3780%	136.980,00
Altri 65 Comuni (tutti con quote sotto l'1%)	10,2660%	1.020.340,00
Totale	100,00%	9.938.990,00

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
6.895.206	5.591.347	4.778.924	5.688.164	1.287.201	-713.071

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
26.553.567,00	26.743.164,00	19.283.385,00	24.193.372,00

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	26
Costo	1.705.986,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	5	5
Di cui nominati dal Comune	0	0
Costo	141.732,00	47.173,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Nessuno	Nessuno

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione della società partecipata	% di partecipazione
Dolomiti Energia Holding Spa - Trento	0,591%

Analisi della partecipazione

La società è stata costituita nel 2000 per gestire le centrali di produzione idroelettrica ubicate nel Primiero, cedute dall'ENEL alle autonomie a seguito di un lungo contenzioso tra l'ENEL e la Provincia Autonoma di Trento. La società svolge un'attività che trova il suo fondamento nella norma di attuazione dello Statuto Speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di energia (Art. 1 DPR 235/77).

Il Comune di Arco, come gran parte dei Comuni trentini, in attuazione delle previsioni di cessione ai Comuni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 735 di data 31 marzo 2000, ha acquisito la partecipazione nella società nel 2001, acquistando n. 5.391 azioni del valore nominale di €. 10,00 cadauna e sottoscrivendo il prestito obbligazionario di n. 81 obbligazioni del valore di € 1.000,00 cadauna per un totale complessivo di € 81.000,00.

Nel 2009, alla scadenza del prestito obbligazionario, si è provveduto a sottoscrivere il nuovo prestito obbligazionario emesso dalla società, convertibile in azioni e riservato agli azionisti, della durata di 5 anni, per l'importo di €. 80.860 corrispondente alle 8.086 obbligazioni spettanti, del valore nominale di 10,00 euro cadauna.

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 30.08.2013, è stata esercitata l'opzione per la conversione del prestito obbligazionario sottoscritto con la Società Primiero energia spa e costituito da n. 8.086 obbligazioni, in azioni. A seguito della citata conversione la partecipazione azionaria del Comune di Arco nella Società è passata da 5.391 a 13.477 azioni del valore nominale di € 10,00 ciascuna.

Attualmente la società risulta controllata dall'Azienda Consorziale e Servizi Municipalizzati del Primiero ed è partecipata, oltre che da aziende e consorzi che operano nel settore dell'energia elettrica, da 78 Comuni, tutti con quote di partecipazione inferiori all'1% se si escludono i comuni di Arco (1,356%) e Riva del Garda (1,378%).

Nel 2016 la società, per la prima volta nella sua storia ha registrato una perdita di esercizio, peraltro ampiamente assorbita dalle riserve del capitale. Si tratta di un evento legato in particolare alla situazione congiunturale del basso prezzo di mercato dell'energia prodotta che ha ridotto in modo drastico i ricavi della produzione.

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società si qualifica come organismo la cui finalità è la produzione di un servizio economico di interesse generale nell'ambito delle finalità istituzionali del Comune. Interesse generale che trova la sua fonte e il riconoscimento, nella scelta operata a suo tempo dalla Provincia Autonoma di Trento, con la deliberazione n. 735 di data 31 marzo 2000, di dar vita alla società operante nel campo della produzione dell'energia elettrica coinvolgendo nella compagine sociale tutti gli enti locali trentini accanto a soggetti che più direttamente si occupano della produzione e della distribuzione di energia, quali le Aziende, le Società e i Consorzi elettrici.

Inoltre, la società rientra fra quelle la cui partecipazione è espressamente consentita dal comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 in quanto trattasi di società costituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), che svolge attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.

La forma societaria rientra tra quelle previste dalla normativa vigente.

Per il momento si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione azionaria anche alla luce degli ottimi risultati che la società ha conseguito in passato (se si esclude il 2016) con dividendi che negli anni hanno assicurato significative entrate per il bilancio comunale.

Ciò non vuol dire che in futuro non possa magari essere valutata la cessione della partecipazione anche in ragione di altre operazioni di riassetto di altre partecipazioni societarie. Nel caso in cui vi fosse un incremento della partecipazione in AGS spa mediante l'operazione di conferimento delle reti e infrastrutture del gas metano di proprietà comunale, non è da escludere che anche la partecipazione comunale in Primiero Energia spa possa essere ceduta a tale società che già opera nel campo delle energie e in modo specifico nel settore della distribuzione di energia elettrica e che gi detiene una quota, seppur minoritaria, del capitale sociale.

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.

La partecipazione **non rientra** in alcuna della fattispecie previste:

- dalla lettera b), (società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti);
- dalla lettera c) (società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- dalla lettera d) (società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro;
- dalla lettera e) (società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015;
- dalla lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento);
- dalla lettera g) (necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016).

3.10. CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI – SOCIETA' COOPERATIVA

Forma giuridica	Società cooperativa
Sede legale	Via Torre Verde, 23 - 38122 – Trento
Sito Internet	www.comunitrentini.it
Codice Fiscale	01533550222
Partita IVA	01533550222
Data di costituzione	09/07/1996
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota di partecipazione del Comune di Arco	0,5076%
Tipo di partecipazione	Diretta

Oggetto sociale

La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. in funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può operare anche con o a favore di terzi non soci.

La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina delle Cooperative.

Considerato lo scopo mutualistico della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa potrà:

- prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti ed istituti sia pubblici che privati, promuovendo, in particolare, opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- assistere i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- rappresentare, difendere e tutelare gli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici ed organi di ogni ordine e grado;
- promuovere ed organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune;
- esercitare tutte le prerogative, compiti e funzioni posti in capo all'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni in provincia di Trento dalla l.p. 15 giugno 2005 n. 7 e ss.mm.,

istitutiva del consiglio delle autonomie locali; assicurare a tale ente ogni forma di assistenza, collaborazione e supporto con l'obiettivo di creare le migliori condizioni per la gestione unitaria delle forme di rappresentanza degli enti locali a livello provinciale;

- h) promuovere occasioni di incontro tra amministratori e dipendenti degli enti soci anche nell'ambito di attività ricreative, sportive e di intrattenimento; sviluppare quindi ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi e scambi internazionali, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;
- i) stipulare, nell'interesse dei soci nonché degli amministratori e dipendenti dei soci medesimi, accordi, protocolli e convenzioni per la fruizione di servizi e/o l'acquisto di beni;
- j) attivare ogni ulteriore iniziativa, anche a favore di soggetti terzi rispetto ai soci, per la valorizzazione, in termini generali o particolari, della società, dei soci, del territorio trentino o dei suoi prodotti.

Composizione del capitale sociale

Soci	% capitale	Valore nominale
COMUNE DI ARCO	0,508%	51,64
Altri 176 COMUNI, 16 Comunità di Valle e 4 Consorzi BIM	99,492%	10.121,44
Totale	100,00%	10.173,08

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
53.473	68.098	21.184	20.842	178.915	380.756

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
4.596.723,00	32.42.156,00	3.330.183,00	3.723.020,67

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	20
Costo	1.349.258,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	13	3
Di cui nominati dal Comune	1	0
Costo	73900	10.296,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Betta Alessandro	Nessuno

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione della società partecipata	% di partecipazione
SET DISTRIBUZIONE SPA di Rovereto	0,0490%
Federazione Trentina della Cooperazione	0,1551%
Cassa Rurale di Trento	0,0297%

Analisi della partecipazione

La società cooperativa è stata costituita nel 1996 e raccoglie la partecipazione dei Comuni e delle Comunità di Valle trentini. Il Comune di Arco ha aderito alla società nel 1998 sulla base della deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd 26/2/1998.

Il coinvolgimento di tutti Comuni e delle Comunità di Valle permette al Consorzio di poter operare attraverso economie di scala che consentono di ridurre notevolmente i costi dei servizi erogati a favore dei propri associati.

Il Consorzio fornisce agli enti soci, oltre a diversi servizi a pagamento, fra i quali in particolare la formazione del personale, una continua e gratuita attività di consulenza in materia di lavori pubblici, commercio, tributi, ecc. Talora ha assunto il ruolo di centrale di committenza per la selezione del contraente in gare di particolare importo e rilevanza (es. assicurazioni). A fronte di tali servizi il Comune corrisponde al Consorzio un contributo associativo annuo. Inoltre il Consorzio beneficia di apposito sostegno finanziario da parte della Provincia.

In ogni caso, per i servizi e le prestazioni fornite a pagamento il Comune rimane libero, a seconda della convenienza economica, di servirsene o meno.

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società, si qualifica come organismo per l'autoproduzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'ente locale e strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, nel campo della formazione, della consulenza e a supporto delle decisioni dell'attività dell'amministrazione comunale in genere.

Il mantenimento della partecipazione societaria risulta indispensabile per perseguire al meglio, in sinergia con gli altri comuni e a costi contenuti, parte delle proprie finalità istituzionali e per poter continuare ad affidare direttamente taluni servizi e prestazioni soprattutto, come detto, nel campo della formazione del personale.

La limitata quota di partecipazione al capitale (0,42%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo.

Ciò non toglie che, anche in sinergia con gli altri soci, possa essere proposto un contenimento degli oneri per gli organi amministrativi (Amministratori e Sindaci) che attualmente (bilancio 2015) ammontano a €. 73.900 attraverso, ad esempio una riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

La forma societaria rientra tra quelle previste dalla normativa vigente per poter affidare servizi strumentali.

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.

La partecipazione **non rientra** in alcuna della fattispecie previste:

- dalla lettera b), (società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti);
- dalla lettera c) (società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali);
- dalla lettera d) (società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro);
- dalla lettera e) (società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015);
- dalla lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento);
- dalla lettera g) (necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016).

3.11. GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA

Forma giuridica	Società cooperativa
Sede legale	Via XXIV maggio, 1 – 38062 Arco
Sito Internet	www.gardascuola.it
Codice Fiscale	01335020226
Partita IVA	01335020226
Data di costituzione	18/06/1991
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota di partecipazione del Comune di Arco	0,0550%
Tipo di partecipazione	Diretta

Oggetto sociale

La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha per scopo mutualistico:

- a) migliorare le conoscenze culturali e scolastiche dei soci;
- b) fornire loro servizi di istruzione, di formazione e di divulgazione culturale.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La cooperativa può operare anche con terzi soci.

Considerato lo scopo mutualistico della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) l'istituzione e formazione, attraverso l'organizzazione dei mezzi economici, tecnici, finanziari e umani, di attività scolastiche a tutti i livelli di istruzione, di formazione professionale, di servizi ai giovani, nonché la gestione di tutti i servizi collaterali (ricettivi, trasporti, gite, vacanze studio), funzionali al potenziamento di dette attività;
- b) la società potrà inoltre intraprendere ogni altra iniziativa ispirata al primario scopo, quali a titolo esemplificativo, l'organizzazione di convegni, servizi alberghieri, corsi di formazione non scolastica, mostre, dibattiti, edizione di giornali e riviste, esclusa l'attività di pubblicazione di quotidiani, ai sensi della Legge n. 416 del 5 agosto 1981, nell'ottemperanza delle leggi in materia e simili;
- c) la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge n. 31 gennaio 1992, n. 59 ed

eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Composizione del capitale sociale

Soci	% capitale	Valore nominale
COMUNE DI ARCO	0,055%	103,29
Promocoop - Trento	21,286%	40.000,00
Unione Commercio e Turismo - Riva del Garda	2,748%	5.164,57
Cassa Rurale Alto Garda	13,304%	25.000,00
Istituto Padre Monti - Saronno	0,824%	1.549,37
Comune di Riva del Garda	0,532%	1.000,00
Altri n. 386 soci persone fisiche (Genitori Alunni)	61,250%	115.100,50
Totale	100,00%	187.917,73

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
-47.675	-18.651	-27.508	3.167	868	1.219

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
2.726.779,00	2.625.435,00	2.532.108,00	2.628.107,00

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	60
Costo	1.562.519,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	9	5
Di cui nominati dal Comune	0	0
Costo	0,00	12.961,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Nessuno	Nessuno

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione della società partecipata	% di partecipazione
Komplett soc. coop.	5,8824%
Cooperativa Provinciale Garanzia Fidi - Cooperfidi S. C.	0,0719%
Cassa Rurale Altogarda	0,4691%
Garda Trentino S.p.A	0,0501%
Federazione Trentina della Cooperazione	0,0078%

Analisi della partecipazione

La società cooperativa è stata costituita nel 1981 e il Comune di Arco vi ha aderito nel 1993. Nella compagine societaria figura pure il Comune di Riva del Garda.

La cooperativa è una scuola paritaria che, svolgendo attività didattiche, progetti ed iniziative per gli alunni delle scuole elementari e medie ubicate presso l'Istituto Padre Monti di Arco, dell'Istituto Tecnico per il Turismo e del Liceo delle Scienze applicate sanitarie di Arco, amplia l'offerta didattica, educativa del territorio.

Dal 2014 la società presenta bilanci in attivo.

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società cooperativa, può qualificarsi come organismo per la produzione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, in considerazione del fatto che le attività della società sono volte nel campo della formazione educativa della quale il cCmune è per legge titolare nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione primaria.

I servizi offerti dalla cooperativa non si contrappongono e nemmeno sono concorrenziali rispetto a quelli forniti dal Comune, bensì integrativi e complementari, ampliando l'offerta in tale settore a favore della popolazione locale.

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.

La partecipazione **non rientra** in alcuna della fattispecie previste:

- dalla lettera b), (società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti);
- dalla lettera c) (società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- dalla lettera d) (società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro;
- dalla lettera e) (società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015;
- dalla lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento);
- dalla lettera g) (necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016).

3.12. BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA

Forma giuridica	Società cooperativa per azioni
Sede legale	Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 - Padova
Sito Internet	www.bancaetica.com
Codice Fiscale	02622940233
Partita IVA	01029710280
Data di costituzione	01/06/1995
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Quota di partecipazione del Comune di Arco	0,0120%
Tipo di partecipazione	Diretta

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D.lvo 1/9/1993 n. 385 con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui al successivo art. 5. essa può compiere per conto proprio o di terzi tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario banca Popolare Etica, ai sensi dell'art. 61 comma 4 del Testo Unico Bancario, emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Composizione del capitale sociale

Soci	% capitale	Valore nominale
COMUNE DI ARCO	0,012%	7.350,00
ALTRI n. 39.898 soci	99,988%	59.372.512,50
Totale	100,00%	59.379.862,50

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.672.000	1.784.000	1.567.000	3.819.000	1.857.000	4.627.000

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
32.102.000,00	42.247.000,00	44.135.000,00	39.494.666,00

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	250
Costo	15.678.000,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	5	5
Di cui nominati dal Comune	0	0
Costo	335.000,00	106.000,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Nessuno	Nessuno

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione della società partecipata	% di partecipazione
Etica Sgr Spa - Milano	51,4667%

Analisi della partecipazione

La società cooperativa, costituita nel 1995 e alla quale il Comune di Arco ha aderito nel 1998 in virtù della deliberazione del consiglio comunale n. 63 dd. 6/8/1998, opera nel campo della raccolta del risparmio, del microcredito e della microfinanza rivolti in particolare alle organizzazioni “no profit” secondo i principi della finanza etica.

La partecipazione del Comune, pari allo 0,16%, è irrisoria rispetto al capitale sociale e sostanzialmente simbolica, trattandosi di 140 azioni del valore nominale di 50,50 euro cada una.

La partecipazione è stata assunta a suo tempo per sostenere e condividere l’operato di un organismo che persegue finalità etiche e sociali importanti nel contesto della nostra società. Motivazioni che sono valide tuttora e forse anche di più in un periodo storico in cui l’accesso al credito risulta

particolarmente difficile alle piccole imprese o agli operatori del cosiddetto terzo settore o alle organizzazioni no profit.

Dal punto di vista economico finanziario si tratta di una società che, negli ultimi anni ha presentato dei bilanci costantemente in attivo con utili anche significativi.

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società cooperativa, pur perseguendo finalità etiche e sociali importanti, non sembra poter rientrare nella stringente definizione che viene data dalla normativa vigente in materia produzione di servizi di interesse generali legati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, in quanto trattasi di servizi di tipo bancario, in particolare la raccolta del risparmio del microcredito e della microfinanza per le quali la presenza del Comune nella compagine sociale non risulta rilevante o condizionante. Inoltre, la società si caratterizza come un organismo a valenza nazionale non direttamente collegato con il territorio.

La partecipazione non pare quindi rientrare fra quelle con i requisiti necessari per il mantenimento e quindi necessità procedere alla sua alienazione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 10 del d.lgs 175/2016.

In base all'art. 18 dello Statuto, le azioni della Banca Popolare Etica sono trasferibili nei modi di legge. E' comunque prevista anche la possibilità, nel rispetto dei vincoli legali, di acquisto delle azioni da parte della Società o di loro rimborso su richiesta dell'interessato. Il prezzo unitario di rimborso delle azioni dovrebbe essere pari a circa euro 57,50 ad azione, corrispondente al valore nominale di euro 52,50 più un sovrapprezzo di euro 5,00. La dismissione della partecipazione porterebbe quindi ad un introito per il bilancio comunale stimato in €. 8.050,00.

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.

La partecipazione **non rientra** in alcuna della fattispecie previste:

- dalla lettera b), (società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti);
- dalla lettera c) (società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali);
- dalla lettera d) (società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro);
- dalla lettera e) (società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015);
- dalla lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento);
- dalla lettera g) (necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016).

Azioni da intraprendere

Alienazione della partecipazione. La cessione, anche in ragione del valore contenuto della partecipazione, può avvenire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs 175/2016, tramite cessione diretta, chiedendo la disponibilità alla società stessa all'acquisto delle azioni.

3.13. GARDA TRENTINO SPA

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Largo Medaglie d'Oro al Valor Militare, 5 – 38066 Riva d/G
Sito Internet	www.gardatrentino.it
Codice Fiscale	01855030225
Partita IVA	01855030225
Data di costituzione	03/12/2003
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Tipo di partecipazione	Indiretta
Organismo che detiene la partecipazione indiretta:	Azienda Municipalizzata Sviluppo Arco srl
Quota di partecipazione detenuta dall'organismo:	3,507%
Quota di partecipazione detenuta indirettamente dal Comune di Arco:	3,507%

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la promozione dell'immagine e dell'attività turistica del Garda Trentino da attuarsi mediante lo svolgimento delle attività previste dall'art. 9, comma 1, Legge Provinciale n. 8/2002 ed in particolare:

- informazione ed accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalla società costituita ai sensi dell'art. 6 della Legge Provinciale n. 8/2002;
- organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dall'art. 14 della Legge Provinciale n. 8/2002.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite al soggetto previsto dall'art. 9 Legge Provinciale n. 8/2002 dalla medesima legge o da altre disposizioni normative o regolamentari. La Società può altresì svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul proprio territorio ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis Legge Provinciale n. 8/2002.

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
14.139	1.106	1.369	6.387	27.463	8.496

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
2.909.356	2.535.802	3.071.151	2.838.770

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	20
Costo	782.475,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	10	5
Di cui nominati dal Comune	1	0
Costo	38.106,00	19.760,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Tavernini Marialuisa - Consigliere	Nessuno

Analisi della partecipazione

Si rimanda a quanto indicato nella scheda 3.4 riguardante la partecipazione diretta del Comune nella società.

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

Si rimanda a quanto indicato nella scheda 3.4 riguardante la partecipazione diretta del Comune nella società.

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.,

Si rimanda a quanto indicato nella scheda 3.4 riguardante la partecipazione diretta del Comune nella società.

3.14. ALTO GARDA GOLF DI RIVA DEL GARDA SRL

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Loc. San Nazzaro, 2 - 38066 – Riva del Garda
Sito Internet	Nessuno
Codice Fiscale	02089480228
Partita IVA	02089480228
Data di costituzione	22/09/2008
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2030
Tipo di partecipazione	Indiretta

Organismo che detiene la partecipazione indiretta: Azienda Municipalizzata Sviluppo Arco srl

Quota di partecipazione detenuta dall'organismo: 16,667%

Quota di partecipazione detenuta indirettamente dal Comune di Arco: 16,667%

Oggetto sociale

La promozione e lo sviluppo del gioco del golf. Essa potrà esplicitare, in particolare, lo studio di fattibilità dei campi da gioco, procedere alla loro realizzazione, commissionare progetti, relazioni tecniche, indagini geologiche, redigere preventivi, contattare enti pubblici e privati, presentare domande (anche di contributo), istanze, esibire documentazioni, servirsi dell'opera di consulenti, sottoscrivere atti di impegno e contratti di appalto, acquistare e/o affittare terreni all'uopo necessari e fare quanto necessario e/o utile al buon fine dell'oggetto sociale.

Composizione del capitale sociale

Soci	% capitale	Valore nominale
AMSA srl	16,667%	10.000,00
GARDA TRENTINO SPA	16,667%	10.000,00
GARDA TRENTINO SVILUPPO SPA	16,667%	10.000,00
RIVA DEL GARDA FIERE CONGRESSI SPA	16,667%	10.000,00
LIDO DI RIVA DEL GARDA IMMOBILIARE SPA	16,667%	10.000,00
COORDINAMENTO OPERATORE ECONOMICI ALTO GARDA E LEDRO	16,667%	10.000,00
Totale	100,00%	60.000,00

Risultato degli ultimi sei esercizi (Compreso il 2016)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
-2.281	-423	-479	332	362	147

Fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2015) e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
0,00	800,00	1.000,00	600,00

Altri dati di bilancio (2015)

	Dipendenti
Numero medio	0
Costo	0,00

	Organo amministrativo	Organo di controllo
Numero complessivo	3	0
Di cui nominati dal Comune	0	0
Costo	0,00	0,00

Rappresentanti del Comune in seno agli Organi

Organo amministrativo	Organo di controllo
Nessuno	Nessuno

Analisi della partecipazione

La società è stata costituita nel 2008 da una pluralità di soggetti operanti nel campo del turismo e della promozione turistica locale, con un capitale sociale di 60.000 euro di cui AMSA ha sottoscritto una quota di 10.000 euro (16,66%). La società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del gioco del golf.

Fermo restando che il gioco del golf, al pari di altre discipline sportive, può rappresentare sicuramente un elemento di integrazione dell'offerta turistica e quindi compatibile con le finalità di AMSA e indirettamente con le finalità istituzionali del Comune, di fatto a nove anni di distanza dalla sua costituzione, la società non sta perseguendo il proprio scopo sociale essendo sostanzialmente inoperativa.

Nel Piano operativo di razionalizzazione della società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto sindacale del 28 maggio 2015 vi era contenuto un indirizzo preciso ad AMSA srl di

procedere con la dismissione della partecipazione o mediante recesso dalla società o con la cessione della propria quota ad altri soggetti.

Elementi di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 1-2 del d.lgs 175/2016 (come richiamato dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 e ss.mm.)

La società, dato il suo scopo sociale, potrebbe anche essere considerata quale organismo per la produzione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, in considerazione del fatto che la realizzazione e la gestione di impianti per l'attività sportiva del golf può considerarsi strategico per l'ampliamento dell'offerta turistica locale e che lo stesso è molto probabile possa essere realizzato con l'apporto di capitali pubblici.

Di fatto però come visto, la società è da anni inoperativa il che fa supporre non vi siano le condizioni o la volontà per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Verifica delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall'art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.

La partecipazione **rientra** nelle seguenti fattispecie previste:

- dalla lettera b), - società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore ai dipendenti; sebbene vada sottolineato che l'amministratore unico non ha mai percepito alcun compenso per il proprio incarico;
- dalla lettera d) - società che, nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro;

La partecipazione **non rientra** nella seguente fattispecie prevista:

- dalla lettera c) - società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- dalla lettera e) - società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro esercizi dei cinque dal 2011 al 2015;
- dalla lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento);
- dalla lettera g) (necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs 175/2016).

Azioni già intraprese

Amsa srl, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione della società e delle partecipazioni societarie ha intrapreso delle iniziative per giungere alla dismissione della partecipazione. In particolare con nota dd 12 aprile 2016, AMSA srl ha inviato una richiesta alla società di poter dismettere la propria partecipazione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 9 e 10 dello statuto chiedendo conseguentemente la determinazione del valore delle quote per poter poi procedere al formale recesso dalla società.

Azioni da intraprendere

Indirizzo ad AMSA srl di proseguire nell'iter, già intrapreso, per la dismissione della partecipazione societaria, o mediante cessione della partecipazione o attraverso il recesso come stabilito dall'art. 9 e 10 dello statuto della società.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Prog. A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
1	Azienda Municipale Sviluppo Arco srl	Diretta	La gestione del servizio pubblico della piscina comunale; la gestione di due campeggi; la gestione di immobili comunali quali lo stabile denominato Casino municipale all'interno del quale vi sono un esercizio pubblico (bar) e delle sale riunione ed espositive e l'immobile della stazione di Arco; la gestione del servizio pubblico delle aree di sosta di superficie a pagamento collocate sul territorio comunale	100,00	Società controllata a totale partecipazione comunale, affidataria di servizi pubblici locali e attività strumentali, la quale persegue le finalità istituzionali del Comune in particolare in ambito turistico. Le attività svolte si caratterizzano per la produzione di servizi di interesse generale.
2	Gestione Entrate Locali srl	Diretta	La gestione delle entrate degli enti soci, in particolare di quelle tributarie.	30,985	Società a totale partecipazione pubblica, con le caratteristiche dell' "in house", affidataria di funzioni e servizi di carattere strumentale per il Comune (gestione tributi e altre entrate) la quale persegue le finalità istituzionali del Comune stesso.
3	Alto Garda Impianti srl	Diretta	Futura gestione dei servizi pubblici del ciclo dell'acqua di competenza comunale (acquedotto e fognatura), oltre ad altri servizi strumentali	20,00	Società a totale partecipazione pubblica, con le caratteristiche dell' "in house", che sarà affidataria, dal Comune, di servizi pubblici locali (servizio idrico) ed eventualmente altri servizi strumentali e che pertanto persegue le finalità istituzionali del Comune stesso. Le attività che saranno svolte si caratterizzano per la produzione di servizi di interesse generale. Occorre rendere operativa la società mediante l'affidamento dei servizi pubblici locali riguardanti l'acquedotto e la fognatura, di concerto e in sinergia con gli altri due Comuni, Nago-Torbole e Riva del Garda, che recentemente hanno condiviso tale scelta;
4	Garda Trentino spa	sia diretta che indiretta	Cura la promozione dell'immagine e dell'attività turistica del Garda Trentino mediante le attività previste dall'art. 9, comma 1, Legge Provinciale n. 8/2002	9,97	Società che svolge attività che si caratterizzano per la produzione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, in un settore fondamentale e strategico come quello turistico. Società che trova altresì la sua legittimazione nella Legge provinciale 11/6/2002, n. 8 recante "Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento.
5	Farmacie Comunali spa	Diretta	La gestione delle farmacie comunali degli enti soci e altre attività collaterali	0,0104	Società a totale partecipazione pubblica, con le caratteristiche dell' "in house", affidataria, dal Comune, di un servizio pubblico (farmacia comunale), la quale persegue le finalità istituzionali del Comune stesso. Le attività svolte si caratterizzano per la produzione di servizi di interesse generale.
6	Trentino Trasporti Esercizio spa	Diretta	La gestione del trasporto pubblico locale sia urbano che extraurbano - Società di sistema della PAT	0,0206	Società a totale partecipazione pubblica, con le caratteristiche dell' "in house", affidataria, dal Comune, di un servizio pubblico locale (trasporto pubblico urbano), la quale persegue le finalità istituzionali del Comune stesso. Le attività svolte si caratterizzano per la produzione di servizi di interesse generale. Si tratta altresì di una cosiddetta "società di sistema" costituita dalla Provincia Autonoma di Trento
7	Informatica Trentina SPA	Diretta	Sviluppo, la manutenzione, e gestione del sistema informativo provinciale. Servizi in campo informatico a favore dei Comuni e altri enti della pubblica amministrazione - Società di sistema della PAT	0,1399	Società a totale partecipazione pubblica, con le caratteristiche dell' "in house", affidataria, dal Comune, di servizi strumentali (in ambito informatico), la quale persegue le finalità istituzionali del Comune stesso. Si tratta altresì di una cosiddetta "società di sistema" costituita dalla Provincia Autonoma di Trento.

Prog. A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
8	Alto Garda Servizi spa	Diretta	La società opera nel campo della gestione di servizi pubblici di cui è affidataria dagli enti soci oltre a svolgere altre attività nel campo dell'energia elettrica e delle altre energie alternative, ecc.	0,0448	Società affidataria, dal Comune, di un servizio pubblico locale (distribuzione del gas metano), la quale persegue le finalità istituzionali del Comune. Le attività svolte dalla società, in particolare in campo energetico, si caratterizzano per la produzione di servizi di interesse generale.
9	Primiero Energia spa	Diretta	La società opera nel campo della produzione di energia idroelettrica	1,356	Società le cui attività nel campo delle energie rinnovabili, si caratterizzano per la produzione di servizi di interesse generale nell'ambito delle finalità istituzionali del Comune. Si tratta altresì di una società costituita dalla Provincia Autonoma di Trento e rientrante fra quelle previste dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 (società costituite ai sensi del DPR 26/3/1977, n. 235 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia)
10	Consorzio dei Comuni Trentini - società cooperativa	Diretta	Servizi a favore degli enti soci nell'ambito della formazione e della consulenza e assistenza anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;	0,5076	Società cooperativa a totale partecipazione pubblica, affidataria, dal Comune, di servizi strumentali (nel campo della formazione, della consulenza e a supporto delle decisioni dell'attività dell'amministrazione comunale in genere), la quale persegue le finalità istituzionali del Comune stesso.
11	Gardascuola - società cooperativa	Diretta	La società opera nel campo dell'istruzione e formazione, attraverso l'organizzazione dei mezzi economici, tecnici, finanziari e umani, di attività scolastiche a tutti i livelli di istruzione, di formazione professionale, di servizi ai giovani, nonché la gestione di tutti i servizi collaterali (ricettivi, trasporti, gite, vacanze studio), funzionali al potenziamento di dette attività.	0,055	Società cooperativa le cui attività, nel campo della formazione educativa (della quale il Comune è per legge titolare nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione primaria), si caratterizzano per la produzione di servizi di interesse generale.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:	12	(a)	Quota di partecipazione detenuta:	0,012	(b)
Denominazione società partecipata:	Banca Popolare Etica - società cooperativa per azioni	(c)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:	0,012	(d)
Tipo partecipazione:	Diretta	(e)			
Attività svolta:	La società opera nel campo della raccolta del risparmio, del microcredito e della microfinanza rivolti in particolare alle organizzazioni "no profit" secondo i principi della finanza etica				(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società pur perseguendo finalità etiche e sociali importanti, non pare rientrare fra quelle con i requisiti necessari per il mantenimento della partecipazione del Comune in quanto non è affidataria di servizi strumentali o di servizi pubblici locali.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

L'alienazione, anche in ragione del valore contenuto della partecipazione, potrebbe avvenire tramite cessione diretta, chiedendo la disponibilità alla società stessa all'acquisto delle azioni.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

31 agosto 2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La cessione della partecipazione non porterà ad alcun risparmio

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:	14	(a)	Quota di partecipazione detenuta:	16,666	(b)
Denominazione società partecipata:	Alto Garda Golf di Riva del Garda srl	(c)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:	0,012	(d)
Tipo partecipazione:	Indiretta (e)				
Attività svolta:	La promozione e lo sviluppo del gioco del golf. (f)				

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Società sostanzialmente inoperativa fin dalla sua costituzione che di fatto non sta perseguendo lo scopo sociale

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società, potrebbe anche essere considerata quale organismo per la produzione di servizi di interesse generale. Di fatto però è inoperatività e sussistono parte delle condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del d.lgs 175/2016

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Si demandano all'organismo che detiene la partecipazione le modalità di cessione della partecipazione o di recesso ai sensi dello statuto societario

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

31 agosto 2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La cessione della partecipazione non porterà ad alcun risparmio

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".